



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



La tutela degli orfani per crimini domestici



Documento di studio e proposta

**Istituto
degli
Innocenti**





*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La tutela degli orfani per crimini domestici

Documento di studio e proposta

**Istituto
degli
Innocenti**



Il presente documento è stato realizzato da un gruppo di lavoro attivato nell'ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni – istituita e presieduta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – con il supporto tecnico scientifico dell'Istituto degli Innocenti.

Aprile 2020

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
2. NOTA METODOLOGICA DESCRITTIVA DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO	9
2.1 La Consulta	10
2.2 L'analisi dei provvedimenti giudiziari	11
2.3 L'esperienza dei servizi sociali e l'ascolto dei soggetti coinvolti	12
2.4 L'analisi della normativa e delle prassi regionali e delle province autonome	15
3. IL CONTESTO NORMATIVO	17
3.1 Ambito internazionale e europeo	18
3.2 Ambito nazionale	20
3.3 L'ambito regionale	26
3.3.1 Le regioni virtuose	26
3.3.2 Il caso della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati	28
4. IL FOCUS SULLA SITUAZIONE DEGLI ORFANI ATTRAVERSO L'ANALISI DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	31
4.1 Gli esiti della rilevazione	32
5. IL FOCUS SULLA SITUAZIONE DEGLI ORFANI ATTRAVERSO I QUESTIONARI COMPILATI DAI SERVIZI SOCIALI	55
5.1 Risultati della rilevazione con i dirigenti dei servizi sociali	56
5.1.1 Risultati della rilevazione con gli assistenti sociali	59
5.2 Riflessioni sugli esiti	67
6. LE TESTIMONIANZE DEGLI ORFANI E DEI LORO FAMILIARI	71
6.1 Il racconto delle testimonianze	72
6.2 Riflessioni sulle condizioni degli orfani	77
7. LE RACCOMANDAZIONI DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	81
BIBLIOGRAFIA	87
ALLEGATI	93



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

1. Introduzione



1. Introduzione

I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto nascosto della violenza di genere. È facile dimenticarsi di loro quando si affronta il tema della violenza sulle donne. Invece violenza di genere vuol dire il più delle volte violenza sui più piccoli, sul loro immaginario, sulle loro certezze, sul loro mondo emotivo, affettivo e psichico. In definitiva sul loro presente e sul loro futuro.

Proteggere i bambini e i ragazzi significa innanzitutto fare il possibile affinché in situazioni di rischio non si arrivi a vivere l'esperienza della violenza in casa. Ciò significa garantire interventi preventivi di sostegno alla genitorialità fragile e nelle situazioni in cui le competenze educative sono più a rischio.

Quando si arriva tardi, quando cioè la situazione di violenza si è già prodotta, il dovere di un ordinamento che fonda la propria ragione di esistenza nella tutela dei diritti fondamentali si trasforma in un dovere di intervento tempestivo, volto anche alla riparazione dei danni.

L'omicidio di un genitore da parte dell'altro fa vivere ai figli un trauma aggravato dalla perdita contemporanea di due figure di riferimento fondamentali (genitore vittima e genitore autore del reato, detenuto o suicida).

Al dolore per la perdita si aggiungono altre difficoltà, di natura diversa: materiali, emotive, sociali e giudiziarie. La condizione drammatica che si trovano a vivere gli orfani per crimini domestici rende necessaria un'attenzione specifica, che impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare.

Si tratta di un fenomeno complesso del quale non si conosce la reale dimensione e che lo Stato ha il dovere di contrastare sul piano culturale, normativo e giudiziario, adottando, come prevede l'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 1989, "ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza", per evitare che questi ragazzi siano orfani tre volte, per la perdita di entrambi i genitori e per l'indifferenza dello Stato.

S'impone una strategia generale d'intervento per la prevenzione e il contrasto della violenza ai danni delle persone di minore età, anche sulla scorta delle raccomandazioni del Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza contenute nelle osservazioni conclusive al V e VI rapporto periodico dell'Italia del 1° febbraio 2019 (CRC/C/ITA/CO/5-6, par. 19 e 21).



Occorrono azioni di ascolto e sostegno ai bambini e ai ragazzi, nonché supporto materiale e psicologico alle famiglie affidatarie.

È necessario un maggiore approfondimento della tematica: solo se si ha conoscenza di un fenomeno lo si può riconoscere e solo se si conoscono gli strumenti per intervenire è possibile attivarli in tempo.

Il sistema di protezione si è di recente rafforzato con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, che contiene una serie di disposizioni a tutela dei figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, rimasti orfani a causa di un crimine domestico, nati da qualsiasi tipologia di unione, anche non coniugale.

La legge rappresenta un primo importante passo, ma tanto resta ancora da fare.

Nel 2015 è stato realizzato il progetto *Who where what. Supporting witness children orphans from femicide in Europe – Switch-off¹*, che aveva l'intento di indagare la condizione degli orfani per crimini domestici e comprendere chi sono, dove vivono e come stanno.

Il presente documento di studio, che si pone in continuità con il lavoro già svolto, mira a individuare le reali necessità e i bisogni degli orfani per crimini domestici, le buone pratiche e i punti di criticità del sistema.

Esso è stato realizzato da un gruppo di lavoro² attivato nell'ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, composto da membri designati da quest'ultima e da esperti nominati *intuitu personae* dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con il supporto tecnico dell'Istituto degli Innocenti. Lo studio si conclude con le raccomandazioni

¹ Progetto realizzato e coordinato da Anna Costanza Baldry, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in collaborazione con la rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.re (Donne in rete) e delle Università della Lituania e del Dipartimento di legge dell'Università di Cipro. Cfr. A cura di C. Baldry, *Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e figli del femminicidio*, FrancoAngeli, Milano, 2018.

² Il gruppo di lavoro che ha curato la stesura del documento ha visto la partecipazione di: Carla Garlatti e Luca Villa, in qualità di coordinatori; Elena Buccoliero, Titti Carrano, Emanuela Iacchia, Alessandra Kusterman, Paola Medde, Giuseppina Muratore, Amalia Rodontini, Patrizia Schiarizza e Monica Velletti (esperti designati dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza); Susanna Galli (Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia – Aimmf); Giovanni Fulvi (Coordinamento nazionale comunità per minorenni – Cncm); Gloria Soavi (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – Crc); Lidia Alfano (Pidida); Patrizia Salentino e Maria Teresa Berliri (Tavolo nazionale affido); Giuseppe Magno (Telefono azzurro); Tullia Passerini e Rita Santoro, referenti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Antonella Schena, Donata Bianchi, Antonietta Varricchio, Andrea Failli, Stella Milani (supporto tecnico scientifico dell'Istituto degli Innocenti).



dell'Autorità garante rivolte agli attori del sistema, istituzionali e non, al fine di rendere efficace la tutela di queste situazioni di forte vulnerabilità: una cura tempestiva e un sostegno a 360 gradi sono le premesse fondamentali per poter offrire un futuro a bambini e ragazzi, con soluzioni che siano in grado di ricostruire una rete familiare e sociale di riferimento.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

2.

Nota metodologica descrittiva delle attività del gruppo



2. Nota metodologica descrittiva delle attività del gruppo

2.1 La Consulta

La Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di seguito Consulta) è un organismo permanente di consultazione dell'Autorità garante, istituito dall'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168 del 20 luglio 2012, recante il regolamento di organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante.

La Consulta, di cui possono far parte le associazioni che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza, opera anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro destinati ad approfondire un tema specifico. Nel 2019 è stato creato un apposito gruppo di esperti che si è occupato del delicato tema della tutela degli orfani per crimini domestici. La scelta di concentrarsi su questo lavoro nasce dalla consapevolezza dell'esistenza di un vuoto conoscitivo su un tema che, invece, merita un'attenzione specifica.

A partire da tale constatazione l'Autorità garante ha indicato al gruppo le seguenti direttive, da sviluppare nel corso del lavoro:

- a) effettuare una ricognizione
 - degli strumenti processuali in grado di tutelare e proteggere il figlio orfano, con particolare riferimento ai casi di decadenza della responsabilità genitoriale, alle modalità di affidamento a terzi e agli eventuali rapporti tra minorenni e genitore responsabile dell'omicidio dell'altro;
 - degli strumenti attivati per fornire supporto agli orfani per crimini domestici e ai soggetti affidatari (corsi formativi per affidatari di minorenni vittime di violenza domestica);
- b) esaminare le norme regionali e i regolamenti comunali che sono intervenuti sul tema, per individuare buone prassi e diffonderle;
- c) realizzare un'analisi qualitativa del fenomeno attraverso interviste ai ragazzi direttamente interessati, ai soggetti affidatari e alle associazioni, per comprenderne i bisogni;
- d) verificare in quale modo si stia dando attuazione alle previsioni della legge n. 4 del 2018.

In coerenza con l'ambito di applicazione definito dalla legge n. 4 del 2018, il lavoro si è concentrato sui minorenni rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato dall'altra parte dell'unione civile, anche se questa è cessata, o dalla persona che è, o è stata, legata da relazione affettiva e stabile convivenza.



Gli incontri del gruppo sono iniziati nel mese di giugno e il lavoro si è concluso nel mese di dicembre. In considerazione del poco tempo a disposizione il gruppo ha scelto di focalizzare l'attenzione sull'operato dei tribunali per i minorenni e dei servizi sociali territoriali, dunque dei due soggetti che hanno un ruolo chiave nella predisposizione dei percorsi di tutela e di assistenza. Il lavoro è stato poi integrato dall'ascolto di alcune testimonianze rese da ragazzi che hanno vissuto questa forte esperienza e da chi li ha accolti in affidamento.

Sotto il profilo organizzativo il gruppo si è articolato in due sottogruppi. Il primo si è occupato di reperire e analizzare i provvedimenti adottati da alcuni tribunali per i minorenni. Il secondo ha elaborato i questionari che sono stati trasmessi ad alcuni servizi sociali esaminandone le risposte e ha curato le interviste rivolte agli orfani e alle famiglie affidatarie.

L'Istituto degli Innocenti (Idi) ha inoltre effettuato la ricognizione delle norme regionali e dei regolamenti comunali, con la finalità di identificare le buone prassi e diffonderle.

2.2 L'analisi dei provvedimenti giudiziari

L'indagine sui provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni in favore degli orfani per crimini domestici è stata condotta sulla base di un elenco di donne che sono state vittime di crimini domestici negli anni 2016, 2017, 2018 potenzialmente madri di figli minorenni. L'elenco è stato estrapolato dalle informazioni acquisite dall'associazione La Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, che annualmente pubblica dati³ relativi ai femminicidi di cui ha avuto notizia da parte degli organi di stampa. Il database non indica sempre la presenza di figli, né se questi erano minorenni, pertanto l'elenco adottato dal gruppo di lavoro è stato ricavato ragionando sull'età delle vittime e includendo solo quelle che consentivano di poter ipotizzare la presenza di figli minorenni. Questo processo di selezione dei dati ha permesso di individuare 147 casi di femminicidio e i contesti territoriali in cui questi hanno avuto luogo.

L'Autorità garante ha richiesto ai tribunali per i minorenni, individuati per territorio sulla base del suddetto elenco, di inviare tutti i provvedimenti, sia provvisori che definitivi, adottati in relazione ai minorenni orfani per crimini domestici, qualora presenti.

³ Cfr: <https://femicidiocasadonne.wordpress.com> Per effettuare l'indagine la casa delle donne di Bologna consulta quotidianamente le seguenti fonti:

- agenzie di stampa;
- quotidiani locali;
- quotidiani nazionali;
- agenzie o quotidiani on-line.



Nell'esaminare i provvedimenti il gruppo ha deciso di rilevare e mettere a confronto i seguenti aspetti:

- le caratteristiche del reato (tipologia, relazioni tra reo e il/i minorenni/i);
- i dati socio-anagrafici dei minorenni e del nucleo familiare nel suo complesso;
- le modalità di segnalazione al tribunale per i minorenni;
- la presenza del minorenne al momento dell'omicidio;
- le procedure adottate (ex art. 333 c.c./adottabilità);
- le modalità di rappresentanza e ascolto del minorenne;
- la convocazione dell'autore del reato, di altri familiari o di altri soggetti coinvolti;
- la presenza di indagini psicosociali;
- l'acquisizione degli atti dell'indagine penale;
- gli eventuali interventi sulla responsabilità genitoriale nel decreto provvisorio;
- le caratteristiche del collocamento provvisorio;
- la regolamentazione dei rapporti tra il minorenne e il reo e tra il minorenne e i familiari del reo;
- le caratteristiche del collocamento definitivo del/dei minorenni/i;
- l'applicazione delle misure previste dalla legge n. 4 del 2018;
- gli interventi di sostegno a favore del minorenne e degli affidatari (tipologia e soggetti incaricati);
- gli interventi sulla responsabilità genitoriale nel decreto definitivo;
- l'eventuale apertura del procedimento amministrativo per il prosieguo fino a 21 anni.

Il gruppo si è proposto quindi di tracciare il percorso dell'orfano attraverso i provvedimenti adottati dai tribunali per i minorenni, prestando attenzione ad alcuni momenti salienti del procedimento, per cogliere in quale misura sia possibile migliorare in termini di effettività la tutela degli orfani.

2.3 L'esperienza dei servizi sociali e l'ascolto dei soggetti coinvolti

La consultazione dei servizi sociali è avvenuta tramite la richiesta di rispondere a un questionario elaborato dal gruppo e inoltrato con una nota a firma dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza⁴ ad alcuni servizi sociali. Per individuare i servizi territoriali da coinvolgere è stato fatto ricorso al medesimo elenco utilizzato per individuare i tribunali per i minorenni. Anche in questo caso l'indagine ha riguardato il triennio 2016-2018. Nella nota è stata illustrata

⁴ Vedi nota dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del 18 ottobre 2019, in allegato.



la finalità del lavoro avviato dal gruppo e le ragioni per le quali è stato ritenuto indispensabile acquisire informazioni concrete sugli interventi attivati dai servizi sociali per fornire protezione e supporto agli orfani e agli affidatari e su come si stia dando attuazione alla legge n. 4 del 2018. Il questionario è stato articolato in due sezioni, una rivolta ai dirigenti dei servizi sociali e l'altra destinata agli assistenti sociali. Sono stati quindi contattati i servizi sociali dei comuni identificati, invitando i dirigenti e gli assistenti sociali che hanno avuto esperienze di presa in carico di orfani per crimini domestici a compilare direttamente il questionario online.

Per quanto riguarda i contenuti del questionario, trattandosi di un'indagine svolta in parallelo a quella che ha coinvolto i tribunali per i minorenni, l'attenzione si è focalizzata su informazioni complementari rispetto a quelle acquisibili dai suddetti provvedimenti. È stato quindi avviato un confronto approfondito all'interno del gruppo, traendo spunto anche dalle aree tematiche affrontate nella pubblicazione realizzata nell'ambito del progetto *Who where what. Supporting witness children orphans from femicide in Europe – Switch-off*⁵. Ciò ha consentito di pervenire alla definizione di una serie di argomenti chiave attorno ai quali sono stati costruiti gli strumenti di rilevazione. Con riferimento al questionario rivolto agli assistenti sociali, poi, si è scelto di concentrare la rilevazione su alcune caratteristiche relative agli interventi predisposti dai servizi sociali in favore degli orfani e, nel contempo, di raccogliere informazioni sulla condizione degli orfani stessi.

La stessa traccia di aree tematiche (vedi tabella 1) è stata mantenuta come base per la predisposizione sia delle interviste rivolte agli orfani che di quelle rivolte ai loro affidatari. Il campione degli intervistati è stato individuato con la collaborazione dell'associazione Il giardino segreto, che opera in ambito nazionale a supporto degli orfani. Per ragioni di tutela sono stati coinvolti solo orfani già maggiorenni e che hanno spontaneamente deciso di collaborare.

Pur nella diversità degli strumenti di rilevazione utilizzati, l'omogeneità degli argomenti trattati ha consentito di poter confrontare tra loro le voci dei diversi attori coinvolti e degli orfani stessi rispetto alle procedure di presa in carico, tutela e supporto che sono state predisposte.

Al contrario la traccia degli argomenti presenti nel questionario rivolto ai dirigenti dei servizi sociali ha mantenuto una sua specificità. In questo caso, infatti, si è scelto di concentrare l'attenzione su aspetti che risultano di maggiore pertinenza rispetto al livello di coordinamento del servizio. Tra di essi: l'esistenza di prassi consolidate per la presa in carico dei minorenni orfani per crimini domestici, la predisposizione di una formazione del personale mirata sul tema e l'attivazione di protocolli di rete territoriali.

⁵ Baldry, A. C. (2018), op.cit.



Tabella 1 – Aree tematiche per la predisposizione delle interviste, soggetti intervistati e strumenti di rilevazione utilizzati

Aree tematiche	Soggetti intervistati	Strumenti di rilevazione
Prassi consolidate per la presa in carico dei minorenni orfani per crimini domestici	Dirigenti dei servizi sociali	Questionario
La formazione degli operatori dei servizi sociali sulla violenza di genere e sulla legge n. 4 del 2018		
Protocolli di rete negli interventi rivolti agli orfani per crimini domestici; collaborazioni con i soggetti del territorio		
Servizi di supporto ai minorenni orfani e agli affidatari		
Servizi di assistenza/sostegno medico-psicologico dei quali ha beneficiato l'orfano	Assistenti sociali Orfani Affidatari degli orfani	Questionario Interviste Interviste
Ricorso a servizi medici specialistici ed eventuali ospedalizzazioni dell'orfano		
Attivazione di piani/progetti individualizzati		
Servizi di sostegno neuropsichiatrico e psicoterapeutico in favore degli affidatari		
Servizi di sostegno economico in favore dell'orfano e/o degli affidatari		
Riflessi del femminicidio sul percorso scolastico dell'orfano		
Prassi per l'affidamento (soggetti affidatari, tempi dell'affidamento, conferma dell'affido nel tempo, motivazioni dell'affido extra-familiare)		
Caratterizzazione delle relazioni intra-familiari (tra la famiglia della vittima di femminicidio e quella dell'omicida) e delle relazioni orfano-padre nel caso sia quest'ultimo l'omicida		
Applicazione degli strumenti previsti dalla legge n. 4 del 2018 (cambio cognome, patrocinio a spese dello Stato, ottenimento di una provvisoria in sede penale, comunicazioni all'Inps ai fini dell'applicazione della legge)		
Informazioni socio-anagrafiche sull'orfano (compatibili con la tutela dell'anonimato)		



Le aree tematiche della traccia sopra riportata sono state declinate in domande chiuse ed è stato predisposto un questionario online mediante un apposito software. Per la realizzazione delle interviste agli orfani e agli affidatari lo strumento di rilevazione identificato è stato quello dell'intervista narrativa, che si basa sull'interazione tra un intervistato e un intervistatore. Questo tipo di intervista, condotta dall'intervistatore sulla base di uno schema di interrogazione⁶ predeterminato, ha finalità di tipo conoscitivo rispetto alle questioni specifiche preliminarmente identificate. Lo strumento a disposizione dell'intervistatore è dunque costituito da una lista di aspetti chiave che lo stesso ha la possibilità di adattare (nella forma e nell'ordine) ai singoli intervistati, avendo particolare attenzione allo sviluppo di argomenti che emergono spontaneamente nel corso dell'intervista e che possono ritenersi utili alla comprensione dei temi rilevanti⁷. Tale strumento si è ritenuto particolarmente adeguato a raccogliere le testimonianze degli orfani e dei loro affidatari poiché, prevedendo un grado di direttività nella conduzione da parte dell'intervistatore e un grado di strutturazione della traccia di modesta entità, avrebbe consentito agli intervistati di affrontare liberamente argomenti per loro rilevanti non necessariamente identificati nella traccia⁸.

2.4 L'analisi della normativa e delle prassi regionali e delle province autonome

Sebbene uno dei criteri fondamentali per una buona e accurata ricerca sia rappresentato dal criterio temporale che permette di racchiudere l'indagine in un *range* di tempo ben definito, non è stato possibile ricorrere a questo criterio in una prima fase di ricognizione della normativa regionale in quanto gli interventi sull'argomento in esame sono relativamente recenti. Pertanto, la ricerca è stata condotta inizialmente senza alcun limite temporale. L'esito ha permesso di selezionare dieci regioni che hanno discusso del tema a vari livelli.

Molte regioni italiane sono intervenute sul tema del contrasto alla violenza, in particolare a quella di genere, ma hanno dedicato pochi approfondimenti agli orfani per crimini domestici. Infatti, è stato possibile reperire provvedimenti finalizzati a disciplinare, anche a livello locale, il contrasto alla violenza subita dalle vittime (con interventi diretti a garantire che alle donne che subiscono atti di violenza sia riconosciuto un supporto concreto, con la certezza della presa in carico, dell'assistenza e dell'accesso a un percorso di inclusione sociale che permetta

⁶ Cfr. Bichi, R. *La conduzione delle interviste nella ricerca sociale*, Carocci, Roma, 2007.

⁷ Cfr. Silvermann, D. *Interpreting Qualitative Data*, Sage, London, Thousand Oaks and New Delhi, 2011.

⁸ Cfr. Rapley, T. *Interview*. In C. Seale, G. Gobo, J. F. Gubrium, & D. Silverman (Eds.), *Qualitative Research Practice*, Sage, London, 2004.



un reinserimento pieno e totale, una volta cessata l'azione violenta) ma sono stati individuati pochi documenti, e ancora meno norme, che riguardino gli orfani per crimini domestici.

In linea con quanto previsto dalla legge n. 4 del 2018 alcune regioni hanno previsto l'istituzione di fondi a sostegno degli orfani e delle famiglie delle vittime di femminicidio. Il gruppo ha deciso di concentrare l'attenzione su quattro delle dieci regioni⁹ rispondenti ai criteri dell'indagine considerate più virtuose: Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio.

⁹ Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

3. Il contesto normativo



3. Il contesto normativo

3.1 Ambito internazionale ed europeo

In ambito internazionale non vi sono disposizioni che disciplinino specificamente la condizione degli orfani per crimini domestici o che prevedano misure di intervento nei loro confronti.

Tuttavia, nella Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nella Convenzione di Istanbul si ritrovano norme principi, di portata generale, che tutelano le vittime di violenza e che pertanto trovano applicazione anche per gli orfani per crimini domestici.

La Convenzione Onu:

- all'articolo 19 prevede che gli stati devono adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare i bambini e i ragazzi da ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamento, compresa la violenza sessuale (la tutela e la prevenzione costituiscono il primo mandato per gli attori istituzionali);
- all'articolo 20 prevede che ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello stato. Gli stati prevedono per questi una protezione sostitutiva in conformità con la loro legislazione nazionale. "Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi a mezzo di una famiglia (...). Nell'effettuare una scelta tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità della continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale linguistica";
- all'articolo 39 della Convenzione statuisce che gli stati parti devono adottare ogni provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (incluse le minorenni) e la violenza domestica, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, richiede esplicitamente agli stati di "raccolgere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientri nel campo di applicazione della Convenzione e di sostenere la ricerca su queste specifiche forme di violenza, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le



percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della Convenzione stessa".

Nel dettaglio:

- l'articolo 26 (Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza) prevede che gli stati adottino le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione. Le misure adottate comprendono le consulenze psico-sociali adatte all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza nel campo di applicazione della Convenzione e tengano debitamente conto dell'interesse del minore.
- l'articolo 46 (Circostanze aggravanti) prevede che gli stati adottino le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze possano essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla Convenzione. Tra le circostanze aggravanti è prevista quella riferita al fatto che il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino¹⁰.

La Convenzione istituisce un gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), al quale prendono parte professionisti indipendenti, incaricati di monitorare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati.

Nel recente rapporto rivolto al Governo italiano (GREVIO/Inf(2019)18), adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato lo scorso 13 gennaio, il Comitato evidenzia come siano raramente utilizzate le disposizioni previste dalla legge che consentirebbero, nei casi di violenza familiare, di fare prevalere il principio dell'interesse superiore del bambino rispetto a quello della genitorialità condivisa. GREVIO esprime anche preoccupazione per la tendenza del sistema attuale a esporre a una vittimizzazione secondaria le madri che cercano di proteggere i figli denunciando la violenza.

Nelle conclusioni il Comitato chiede all'Italia di migliorare l'accesso delle vittime ai servizi di assistenza generale (servizi sociali) distribuiti su tutto il territorio e di dotare i servizi di risorse sufficienti e di personale qualificato (formazione e specializzazione che mancano nei servizi sociali).

¹⁰ Con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, è stata prevista come circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61 del codice penale la commissione del fatto in danno o in presenza del minore, ma non essendo prevista come specifica fattispecie di reato la giurisprudenza riconduce di volta in volta le singole condotte nelle quali si concretizza la violenza assistita alle fattispecie di reato esistenti.



In materia occorre ricordare, da ultimo, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

3.2 Ambito nazionale

Il sistema normativo nazionale di protezione si è rafforzato con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, che contiene una serie di disposizioni rivolte ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un'unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Si evidenzia che il testo equipara l'omicidio del coniuge a quello compiuto dal partner dell'unione civile e dal convivente, tutelando così i figli nati da qualsiasi tipologia di unione, anche non coniugale.

Occorre evidenziare altresì che la legge non conferisce una connotazione di genere alle vittime e agli autori del reato, quindi non è riferita solo al "femminicidio", pur se questo fenomeno costituisce la casistica più diffusa.

Questi i principali elementi di novità contenuti nella legge:

- *patrocinio a spese dello stato*. L'articolo 1 della legge modifica il testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), consentendo anche ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti orfani per crimini domestici di accedere al gratuito patrocinio indipendentemente dai limiti di reddito. Lo stato si fa carico delle spese tanto nel processo penale, quanto in quello civile;
- *equiparazione dei rapporti di coniugio con i rapporti di convivenza*. L'articolo 2 elimina la disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, intervenendo sul testo dell'articolo 577, comma 2, del codice penale, il quale prevedeva l'applicazione dell'aggravante solo in presenza di rapporti di coniugio;
- *sequestro conservativo*. L'articolo 3 prevede l'obbligo del pubblico ministero procedente di verificare la presenza di figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti) e di richiedere, in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni dell'indagato a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima;



- *provvisoriale*. L'articolo 4 prevede che "il giudice, rilevata la presenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisoriale in loro favore, in misura non inferiore al 50% del presumibile danno";
- *indegnità a succedere*. L'articolo 5 stabilisce l'indegnità a succedere per colui il quale è indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato, o nei confronti dell'altra parte dell'unione civile. L'indagato è sospeso dalla successione fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In caso di condanna, sarà escluso dalla successione, in quanto indegno a succedere ai sensi dell'articolo 463 del codice civile;
- *pensione di reversibilità*. L'articolo 7 ha previsto la sospensione della pensione di reversibilità ovvero l'indennità *una tantum* del coniuge (...) per il quale sia stato chiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. Durante tale periodo la pensione, senza obbligo di restituzione, sarà percepita dai figli della vittima;
- *diritto di accesso ai servizi di assistenza*. Lo stato, le regioni e le autonomie locali sono chiamati a promuovere e organizzare forme di assistenza alle vittime, servizi informativi, di assistenza e di consulenza, nonché misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani di crimini domestici;
- *assistenza medico-psicologica*. In favore dei figli rimasti orfani la legge assicura un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo necessario al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dalle spese sanitarie e farmaceutiche;
- *affidamento*. La legge prevede la valorizzazione da parte del giudice, nella procedura di provvedimenti di affidamento, della continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minorenne e i parenti non oltre il terzo grado, anche con riferimento alla presenza di fratelli o sorelle;
- *fondo di rotazione per la solidarietà*. Il fondo, inizialmente previsto solo per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, è stato esteso anche agli orfani per crimini domestici. Dal 2017, la dotazione del fondo è stata incrementata di due milioni di euro annui (il 70% destinato ai minorenni e il 30% in favore dei soggetti maggiorenni non autosufficienti economicamente), per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e il finanziamento di iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento degli stessi nei circuiti lavorativi;



- *decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.* L'articolo 12 della legge stabilisce che "il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione. In tal caso, le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto";
- *cambio del cognome.* L'articolo 13 prevede la possibilità per i figli della vittima del reato di cambiare il proprio cognome laddove coincida con quello del genitore condannato per l'omicidio;
- *assunzioni.* La legge prevede l'attribuzione del diritto alla quota di riserva in materia di assunzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* denominata *Codice rosso*. La legge rileva nella nostra indagine nella parte in cui ha novellato la legge n. 4 del 2018.

All'articolo 8 della legge 69 del 2019, titolato *Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie*, si legge: "1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento: a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minorenni e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti; b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 2. Alla copertura dei maggiori



oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”.

L'articolo 9 della legge n. 69 del 2019 introduce modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale. Alla lettera b) del comma 2 specifica che all'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: “dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi». E alla lettera c) dello stesso comma, precisa che: Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.

L'adozione del regolamento era stata sollecitata dall'Autorità garante con una nota del dicembre 2018 e con una successiva segnalazione del 3 maggio 2019. È stato quindi adottato uno schema di regolamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con altre amministrazioni (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'interno, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali) sul quale l'Autorità ha espresso il proprio parere con la nota n. 2993 del 28 novembre 2019, proponendo un contributo migliorativo.

Tuttavia, alla data di pubblicazione del presente documento, il regolamento che rende operativa l'erogazione delle misure economiche stanziati dal fondo, del quale l'Autorità garante ha più volte sollecitato l'adozione, non risulta ancora emanato.

Dettaglio sui fondi destinati agli orfani per crimini domestici

- La legge n. 122 del 7 luglio 2016 *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015 -2016*, stabilisce all'articolo 11 il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della Direttiva 2004/80/CE. Come previsto al comma 3 dell'articolo 11, è stato successivamente emanato dal Ministro dell'interno e della giustizia, di concerto con il



Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto ministeriale del 31 agosto 2017 recante *Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti*. L'articolo 1 al punto a) stabilisce che gli importi sono determinati, nei casi di reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, nei casi di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima. Vengono delineate le condizioni per l'accesso all'indennizzo (articolo 12) e la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo (articolo 13). In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuo, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro.

- La legge 11 dicembre 2016, n. 232 intitolata *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019* interviene ampliando il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 122 del 2016 nella parte in cui aggiunge le seguenti parole e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Inoltre, la legge 232 prevede all'articolo 359 che al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5 bis del medesimo decreto legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Il Ministero dell'interno, con decreto del 31 agosto 2017, ha determinato gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti prevedendo che:

- a) gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura: a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima; b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800; c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali. (art. 1, Determinazione dell'indennizzo);



- b) gli importi dell'indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti nei limiti delle disponibilità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all'entrata del bilancio dello stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122. In caso di disponibilità finanziaria insufficiente nell'anno di riferimento, è consentito agli aventi diritto all'indennizzo, negli anni successivi, l'accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza, ovvero nella parte residuale per la quale si potrà procedere all'erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi. (art. 2 Modalità di erogazione dell'indennizzo).

Il Ministero dell'Interno, con decreto del 22 novembre 2019, ha così determinato gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti:

1. "Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura: a) per il delitto di omicidio, nell'importo fisso di euro 50.000; b) per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima; [...] 2. Per i delitti indicati nel comma 1, l'importo fisso dell'indennizzo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000".
- La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020* aveva previsto all'articolo 1 comma 279 che "La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 [...] è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minorenni; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti".



- L'articolo 11 della legge 4 del 2018 ha incrementato il Fondo di rotazione di 2 milioni di euro l'anno a partire dal 2017 in favore degli orfani per crimini domestici, ma con la specifica destinazione di tale incremento all'erogazione di borse di studio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Si è attualmente in attesa del decreto ministeriale che deve stabilire i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 4 del 2018 nonché per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati.

Lo stanziamento di risorse previsto per tali misure di sostegno è stato incrementato di 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, dalla legge n. 69 del 2019, che ha recepito le modifiche alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6 sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, apportate dall'ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018).

Inoltre, la citata legge n. 69 del 2019, incrementandone l'ammontare, ha demandato a un ulteriore decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la fissazione di "criteri di equità" per l'erogazione della quota delle risorse che la legge di bilancio ha destinato in favore delle famiglie affidatarie.

3.3 L'ambito regionale

3.3.1 Le regioni virtuose

Molte regioni italiane sono intervenute sul tema emanando norme mirate al contrasto alla violenza, soprattutto di genere, in cui si ritrovano anche disposizioni volte a tutelare gli orfani per crimini domestici. La maggior parte dei provvedimenti ha quindi portata generale ed è rivolta all'adozione di piani strategici per la sensibilizzazione, la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, nonché a disporre finanziamenti per il sostegno o l'assistenza alle vittime con i loro figli presso strutture protette. Si ritrovano anche interventi finalizzati a garantire alle donne che subiscono atti di violenza un supporto concreto, con la certezza della presa in carico e di un percorso di assistenza e di inclusione sociale che permetta un reinserimento pieno, una volta cessata l'azione violenta.

Ma vi sono anche interventi più specifici che alcune regioni hanno destinato all'assistenza degli orfani per crimini domestici e dei loro affidatari, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 4 del 2018. Si tratta il più delle volte di interventi di sostegno di tipo economico (in alcuni casi realizzati con la creazione di un fondo ad hoc) e psicologico per permettere, in particolare ai minorenni, il recupero post trauma.



Purtroppo non tutte le regioni hanno raggiunto questo grado di consapevolezza sulla rilevanza del tema e, dalla lettura delle normative regionali, emerge che la situazione nel Paese è tutt'altro che omogenea.

Alla luce di ciò, e con l'intento di stimolare anche le regioni che sino a oggi sono rimaste inerti, si è deciso di riportare sinteticamente le esperienze virtuose di Piemonte, Veneto e Lazio.

La Regione Piemonte con la determina di Giunta regionale del 22 dicembre 2017, n. 37-6229, ha approvato il Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019, previsto dall'articolo 23, della legge regionale n. 4 del 2016. Tale delibera fissa come sesto obiettivo l'adozione di interventi a sostegno dei figli e delle figlie di vittime di femminicidio e interventi a sostegno di minorenni vittime di violenza assistita. Tra le azioni specifiche, vi è la previsione della possibilità di assicurare, anche attraverso un sostegno economico equiparato al contributo previsto per gli affidamenti etero familiari, l'affidamento parentale degli orfani di femminicidio.

La delibera ribadisce e sostiene espressamente la specifica competenza dei servizi socio-sanitari per un'efficace presa in carico dei minorenni e della rete familiare. Ampio spazio viene riservato al rapporto con le scuole, attraverso la strutturazione congiunta di piani formativi mirati, rivolti sia al personale insegnante (per riconoscere i segni della violenza), sia alle allieve e agli allievi, nell'ottica di prevenzione e diffusione della cultura di parità e di rispetto del genere. La delibera sottolinea la necessità di definire una prassi unitaria d'intervento a livello regionale per tutti i soggetti coinvolti nel sostegno alle vittime, che consenta una rapida presa in carico anche da parte dei servizi sanitari. Inoltre, la Regione Piemonte, con la delibera di Giunta regionale n. 7-6810 del 2018, si è impegnata a sostenere l'approvazione di una legge specifica sugli orfani di femminicidio, da adottare entro la fine della legislatura.

La Regione Veneto, con la delibera di Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 864, ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.

La legge regionale 29 marzo 2018, n. 14, recante *Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*, ha determinato di fatto:

- l'estensione del disposto del suddetto articolo anche ai nuclei familiari nella particolare situazione che si determina a seguito del decesso di entrambi i genitori;
- l'erogazione del contributo economico a prescindere dal fatto che i figli minorenni d'età siano in obbligo scolastico e fiscalmente a carico del nucleo familiare;
- la previsione della fattispecie dei figli minorenni d'età orfani di vittime di femminicidio.



La Regione Lazio, in ottemperanza alla legge n. 4 del 2014, con la determina di Giunta regionale n. 591 del 2016 ha previsto il finanziamento di interventi specifici per tutelare e sostenere gli orfani per crimini domestici.

La Regione Lazio ha emanato nel 2016 due avvisi pubblici per la presentazione delle domande relative al *Contributo una tantum a favore dei minorenni e dei maggiorenni, fino al compimento del 29° anno di età, orfani di vittime di femminicidio*. Le risorse stanziare per gli avvisi sono state pari a 400.000 euro. L'importo del contributo di sostegno, per ciascun destinatario, è stato fissato in 10.000 euro.

Gli avvisi pubblici sono rimasti aperti per un periodo compreso tra i sei e i 10 mesi dalla data di pubblicazione, offrendo la possibilità di darne ampia diffusione. L'ultimo avviso si è chiuso il 30 ottobre 2018.

L'amministrazione regionale per il 2019 ha proseguito l'azione di sostegno attraverso interventi di sistema strutturati, che hanno permesso di avviare specifici percorsi di supporto. A tale scopo è stata modificata la modalità di erogazione del contributo: la Regione è divenuta parte attiva, nel senso che non sono più gli interessati a dovere partecipare a un avviso ma è la Regione che li contatta direttamente, comunicandogli che sono fra i soggetti venti diritto alla misura.

Pertanto la Regione ha posto in essere un flusso documentale con gli uffici giudiziari del Lazio finalizzato ad individuare i potenziali soggetti beneficiari del contributo. Tale elenco è costantemente aggiornato sulla base delle interlocuzioni con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Roma, nonché con la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma. La nuova modalità di erogazione prevede un contributo *una tantum* di 10.000 euro per i nuovi beneficiari e un contributo annuale di 5.000 fino al compimento del ventinovesimo anno di età.

Le risorse economiche stanziare dalla Regione per quest'azione di sistema, nell'anno 2019, sono state pari a 180.000 euro, di cui: 10.000 per l'erogazione di un contributo di 5.000 euro per ciascuno dei 22 orfani beneficiari dei precedenti avvisi pubblici e 70.000 euro per l'erogazione del contributo di 10.000 euro a ciascun orfano che non ha mai beneficiato del sostegno economico.

Nel 2019 i beneficiari sono stati 29.

3.3.2 Il caso della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

La Fondazione è stata istituita dalla Regione Emilia Romagna con l'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 *Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un*



sistema integrato di sicurezza. Essa interviene quando, da delitti non colposi, derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. Per danno gravissimo alla persona si intendono i danni arrecati ai beni morali e materiali che costituiscono l'essenza stessa dell'essere umano, come la vita, l'integrità fisica, la libertà morale e sessuale (art. 2, comma 1 e 2 dello Statuto).

I soci fondatori sono la regione, le province e i comuni capoluogo dell'Emilia Romagna. In seguito al riordino degli enti locali le province hanno cessato il loro ruolo mentre stanno subentrando altri comuni o unioni di comuni come soci aderenti. A oggi l'Università di Parma è l'unico socio sostenitore. Tutti questi soggetti concorrono a costituire il Fondo regionale per gli aiuti alle vittime dei reati, destinato ai cittadini emiliano-romagnoli che subiscono violenza, anche fuori regione, e a quelli di altri territori che subiscono violenza in Emilia Romagna.

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati mette a disposizione aiuti economici che tuttavia non hanno carattere risarcitorio, ma vogliono essere piuttosto un segno di solidarietà immediata alla vittima da parte della comunità regionale e un aiuto concreto nell'affrontare i danni più rilevanti provocati dal reato.

Dal 2005 a oggi la Fondazione ha raggiunto quasi 900 persone, di cui 376 minorenni e 344 donne adulte, con un impegno complessivo di oltre 2,8 milioni di euro. Ogni anno la gran parte dei contributi viene erogata in favore di donne e bambini. Nel solo periodo 2016-2019 si tratta di oltre 800 mila euro, di cui il 52% destinati a vittime di reati di genere. Un'azione che ha incluso anche il sostegno per gli orfani dei femminicidi avvenuti nel territorio regionale e per gli adulti che si occupano di loro.

Fin dal principio la Fondazione è intervenuta a protezione degli orfani per femminicidio e dei loro familiari. Solo dal 2016 al 2019 ha accolto 12 istanze e in 8 casi erano presenti orfani minorenni cui venire in soccorso. Parliamo di 16 tra bambini e ragazzi, di età compresa tra i 2 e i 17 anni, ai quali la Fondazione ha dedicato un intervento di 98 mila euro, con contributi ponderati di volta in volta in base alle caratteristiche delle vittime e ai bisogni presentati.

In molti casi il fondo è stato impegnato per rendere possibile una psicoterapia specialistica, intervento questo che, quando richiesto, è stato assicurato anche ai diretti congiunti, con particolare riguardo a coloro che accolgono i bambini. Quando il bisogno è stato manifestato, una parte degli aiuti è stata assegnata agli affidatari per sostenerli nel ricercare una casa più grande, o per adattare la propria abitazione, in modo da accogliere i piccoli in modo adeguato. Altre volte è stato aperto un libretto di risparmio intestato ai minorenni, posto nella disponibilità del tutore, per sostenerli nel percorso di studio e di crescita.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

4.

**Il focus sulla situazione degli orfani
attraverso l'analisi dei provvedimenti giudiziari**



4. Il focus sulla situazione degli orfani attraverso l'analisi dei provvedimenti giudiziari

4.1 Gli esiti della rilevazione

A seguire vengono presi in esame i risultati dell'indagine che ha coinvolto 25 tribunali per i minorenni. Dalla rilevazione sono stati esclusi, in base al criterio utilizzato, i tribunali per i minorenni di Caltanissetta, Campobasso, Reggio Calabria e Trento. A seguire si esaminano i risultati dell'indagine che ha coinvolto 25 tribunali per i minorenni, da cui sono stati esclusi i tribunali per minorenni di Caltanissetta, Campobasso, Reggio Calabria e Trento, non risultando dalle informazioni della Casa delle Donne di Bologna casi di femminicidi nei loro distretti nei tre anni presi in considerazione. Tutti i tribunali per i minorenni coinvolti hanno risposto. Di questi 11 hanno dichiarato di non avere trattato, nel periodo oggetto dell'indagine, procedimenti a tutela di minorenni orfani per crimini domestici (Ancona, Bologna, Bolzano, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Palermo, Perugia e Potenza). Gli altri 14 hanno inviato provvedimenti relativi a 33 casi. L'analisi che è stata svolta ha portato a escluderne in quanto riferiti a reati avvenuti al di fuori del triennio considerato oppure situazioni che non rientravano comunque nel campo di applicazione.

Si è così definito un campione di 25 nuclei familiari oggetto degli interventi da parte del giudice. Hanno avuto impulso 28 procedimenti a tutela di minorenni, che hanno portato all'adozione di 73 provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il dato pone in risalto l'ampia documentazione raccolta, pur se il campione preso in esame non risulta numeroso. Si evidenzia che la diversa modalità di estensione e di impostazione dei provvedimenti – alcuni ripercorrono attentamente ogni passaggio del procedimento giudiziario, altri richiamano i decreti provvisori o i contenuti dell'istruttoria in modo riassuntivo – ha reso la rilevazione non omogenea.

Ciò che di seguito si rappresenta è quanto è stato possibile rilevare dalla documentazione trasmessa.

4. Il focus sulla situazione degli orfani attraverso l'analisi dei provvedimenti giudiziari

Tabella 1 – Riassunto dei dati estrapolati dai provvedimenti dei tribunali per i minorenni

Tribunali coinvolti	Casi indicati	Casi validi per l'indagine	Procedimenti	Provvedimenti
Ancona	0	0	0	0
Bari	3	2	3	5
Bologna	0	0	0	0
Bolzano	0	0	0	0
Brescia	2	2	2	5
Cagliari	1	1	1	5
Caltanissetta	0	0	0	0
Campobasso	0	0	0	0
Catania	3	3	4	12
Catanzaro	0	0	0	0
Firenze	2	2	2	2
Genova	1	1	1	1
L'Aquila	0	0	0	0
Lecce	0	0	0	0
Messina	0	0	0	0
Milano	6	5	5	10
Napoli	2	2	3	3
Palermo	0	0	0	0
Perugia	0	0	0	0
Potenza	0	0	0	0
Reggio Calabria	0	0	0	0
Roma	1	0	0	0
Salerno	3	1	1	2
Sassari	1	1	1	1
Taranto	1	0	0	0
Torino	2	1	1	2
Trento	0	0	0	0
Trieste	1	1	1	6
Venezia	4	3	3	19
Totale	33	25	28	73



L'intervento della giustizia minorile ha avuto inizio a breve distanza dai fatti e, in più della metà dei procedimenti (17), si è giunti all'adozione di un provvedimento definitivo.

Il tempo medio del procedimento è di 10 mesi, con una variabilità molto elevata: il procedimento più rapido si è concluso nell'arco di due mesi, il più impegnativo in 27.

Come si comprenderà in seguito i casi trattati rappresentano uno spaccato della complessità del reale e quindi hanno richiesto spesso un'istruttoria particolarmente accurata, con tempi dilatati, per osservare l'andamento di relazioni di cura inizialmente incerte o da rafforzare. Ulteriori variabili sono rappresentate dall'età dei minorenni e dalla loro esposizione al trauma, dall'avere a che fare con figli unici o con fratelli, dal fatto che ancor prima dell'evento esistesse o meno una rete di relazioni familiari sulle quali contare, dalla reazione delle famiglie materna e paterna. E ancora dal fatto che talvolta si è entrati in contatto con realtà già segnate da separazioni o relazioni interrotte con la madre o il padre. Le decine di provvedimenti raccolti parlano di tutto questo: nei paragrafi che seguono si proverà appunto a esaminare tale complessità.

Coppie separate o conviventi

Il campione è composto in prevalenza da coppie che convivevano al momento del fatto delittuoso: 19 casi, anche se in 2 di essi viene riferita una sorta di separazione di fatto più o meno temporanea.

In un procedimento non è detto chiaramente se i coniugi fossero separati legalmente, per certo non vivevano più insieme e i rapporti padre-figlio dovevano essere regolamentati dal servizio sociale. Negli ulteriori 5 procedimenti era già avvenuta una separazione, conclusa per 2 nuclei con l'affidamento condiviso dei figli, per uno con l'affido esclusivo del bambino alla madre, per un altro con l'affidamento del minore ai servizi e il collocamento presso il padre (che non è l'autore del reato). Infine, in una famiglia i genitori erano separati e il minore era stato collocato consensualmente in una comunità educativa.

La ricostruzione della storia familiare presente in molti provvedimenti ci restituisce il fatto che per una parte minoritaria dei nuclei familiari erano già stati assunti provvedimenti giudiziari finalizzati alla protezione della donna e del bambino, come un periodo di collocamento protetto o rapporti regolamentati tra padre e figlio. In pochi altri la donna stava cercando di proteggersi con le proprie forze – chiedendo al compagno di uscire di casa, recandosi lei a dormire dalla propria madre – e negli altri non esistevano limitazioni né dettate da un ordine del giudice, né stabilite all'interno della coppia. Una lettura attenta ci dà però ulteriori informazioni sul fatto che in una parte dei nuclei familiari violenze si erano già verificate nel periodo precedente il reato e vengono riferite dai figli minorenni agli adulti che li accolgono dopo la morte della madre. Questo aspetto non è trattato in tutti gli atti, né è sempre riscontrabile, pertanto non sono possibili analisi quantitative.

4. Il focus sulla situazione degli orfani attraverso l'analisi dei provvedimenti giudiziari

Tabella 2 – Dati socio anagrafici del nucleo

	Valori assoluti
Convivenza	19
Separazione tra i partner, affidamento condiviso	2
Separazione tra i partner, affidamento esclusivo alla madre e collocamento protetto madre-minorenni	1
Separazione, affidamento al servizio sociale, collocamento presso il padre (non autore del femminicidio)	1
Interruzione della convivenza o separazione, minore collocato consensualmente in comunità, rapporti regolamentati con il padre	1
Totale	25

Omicidi e omicidi-suicidi

Il campione sul quale il gruppo ha lavorato comprende 22 omicidi – commessi in 20 casi dal padre dei minorenni e nei restanti casi dal compagno o ex compagno della madre – e 3 omicidi-suicidi compiuti dal padre. Si segnalano pure diversi tentativi di suicidio da parte del padre dopo la commissione del reato: sono aspetti questi che non rilevano nel percorso giudiziario ma tuttavia comportano un ulteriore aggravio nella storia di vita dei minorenni.

Tabella 3 – Crimine commesso e legami di parentela

	Totale	Dal padre	Da partner/ex	altro
Omicidio	22	20	2	
Omicidio/suicidio	3	3	0	
Totale	25	23	2	

I minorenni coinvolti

Complessivamente i figli minorenni per i quali sono stati adottati provvedimenti sono 42: il più piccolo aveva pochi mesi, il più grande era prossimo alla maggiore età. In particolare, 11 bambini avevano meno di 6 anni al momento del fatto e 22 erano indicativamente nell'età della scuola primaria (6-11 anni). Vi erano poi 5 ragazzi tra i 12 e i 14 anni e 4 adolescenti di 15-17 anni. La gran parte dei minorenni coinvolti (33 su un totale di 42) aveva dunque meno



di 12 anni: un elemento significativo che ci dà la misura della tenera età in cui questa esperienza è stata vissuta.

In 10 famiglie era presente un solo figlio minorenni (in uno dei casi si riferisce dell'esistenza di una sorella maggiorenne, interpellata nel corso del procedimento). Per i restanti 15 nuclei parliamo invece di fratrie, talvolta composte da minorenni molto vicini per età (10 e 11 anni, 15 e 17), altre volte ben distanziati (4 e 12 anni, 6 e 16). Questo rappresenta un aspetto che rileva nell'analisi dei provvedimenti giudiziari, in quanto concorre a determinare un diverso vissuto familiare e differenti bisogni evolutivi dei quali il decisore deve tenere conto.

Si è cercato di comprendere se i figli fossero presenti al momento dell'evento e, in questo caso, se fossero presenti direttamente o indirettamente. Per i provvedimenti nei quali quest'informazione era mancante, si è proceduto incrociando i dati in possesso (in particolare la data del decesso) con l'elenco fornito dalla Casa delle donne per non subire violenza e con gli articoli di stampa. In questo modo si è potuto ricostruire la situazione dei figli.

Sono stati considerati presenti direttamente coloro che avevano assistito all'evento delittuoso, presenti indirettamente coloro che in quel momento erano nella stessa casa ma non hanno assistito all'evento e assenti i minorenni che per certo si trovavano in un altro luogo.

In 12 dei casi presi in esame dalla rilevazione i figli (prevalentemente di età compresa tra 6 e 11 anni) erano presenti alla morte della madre, mentre in 17 i figli (di età compresa tra 0 e 11 anni) si trovavano nella stanza accanto.

Tabella 4 – Età dei minorenni e loro presenza o meno alla morte della madre

	Età dei minorenni				
	0-5	6-11	12-14	15-17	Tot.
Sì, in maniera diretta	1	8	2	1	12
Sì, in maniera indiretta	7	8	1	1	17
No	3	6	2	2	13
Totale	11	22	5	4	42

La segnalazione

Per 11 procedimenti la prima segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è pervenuta da parte delle forze dell'ordine, in un caso chiamate a intervenire proprio dal figlio preadolescente. In altri 8 casi sono stati i servizi sociali del territorio a informare la procura sull'esecuzione di un provvedimento ex articolo 403 del codice civile per

4. Il focus sulla situazione degli orfani attraverso l'analisi dei provvedimenti giudiziari

il collocamento del minore in protezione; in 2 casi poi la segnalazione è giunta dalla procura ordinaria e in uno dai familiari della madre per la richiesta di affidamento. In 3 casi, infine, l'informazione non era ricavabile dalla motivazione del provvedimento.

L'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura inquirente è generalmente associato a crimini nei quali il reo si è costituito o a modalità esecutive che hanno richiamato l'attenzione di terze persone che, con ogni probabilità, hanno allertato i soccorsi (il rumore degli spari, le grida di un accoltellamento). L'intervento è avvenuto nell'immediatezza del reato e, nei casi in cui i bambini hanno assistito all'evento, sono stati gli agenti i primi a entrare in contatto con loro.

Se si esaminano i casi segnalati alla procura per i minorenni dalle forze dell'ordine (11) o dalla procura ordinaria, a sua volta interpellata dalle forze dell'ordine (2), 10 di essi sono connotati dalla presenza dei figli minorenni direttamente sulla scena o nelle immediate vicinanze. Si tratta di un indicatore molto importante, che sottolinea la necessità di una formazione adeguata per i operatori che intervengono in questi primi, delicatissimi momenti.

Al contrario la segnalazione del servizio sociale, pervenuta dopo 6 omicidi e 2 omicidi-suicidi, ha riguardato minorenni che non avevano assistito direttamente alla morte della madre e che solo in 3 casi erano stati indirettamente coinvolti.

Il servizio è stato interpellato per primo anche in situazioni poco chiare. In un caso, ad esempio, per diverso tempo la madre è stata ritenuta irreperibile e in un altro si era pensato che la donna si fosse suicidata, pertanto l'intervento di protezione dei minorenni si è basato inizialmente su presupposti differenti da quelli che sono stati poi accertati nel prosieguo delle indagini penali.

Tale dato sottolinea l'importanza di una stretta e costante collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte, dal sistema di giustizia alla rete della tutela, affinché gli interventi di protezione accompagnino i minorenni anche nel percorso di conoscenza delle diverse verità relative alla scomparsa dei genitori dalla loro vita.

Tabella 5 – Provenienza della segnalazione

Forze dell'Ordine	11
Procura Ordinaria	2
Servizio Sociale	8
Familiari del ramo materno	1
Non risposta	3
Totale	25



Le procedure

Dai provvedimenti esaminati è emerso che in 17 casi i tribunali per i minorenni hanno avviato procedimenti di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli 330-336 del codice civile e in 6 casi procedure per l'accertamento dello stato di adottabilità.

Se si guarda alle procedure di adottabilità, su 7 procedimenti (incluso anche quello scaturito dall'archiviazione di un procedimento di volontaria giurisdizione) 4 erano ancora in corso al momento della rilevazione, uno era stato concluso con rigetto del ricorso e affidamento del bambino ai familiari e i 2 restanti erano invece terminati con l'affermazione dello stato di abbandono.

In 2 casi di omicidio-suicidio, essendo deceduti entrambi i genitori ma non ricorrendo da parte della procura per i minorenni la richiesta di accertare lo stato di abbandono dei bambini, i tribunali per i minorenni hanno rimesso gli atti al giudice tutelare. Ecco perché i casi rilevanti di cui ci si occupa sono 23 e non più 25, e il totale dei minorenni 39 e non 42.

Dopo i 12 anni non ci sono minorenni per i quali la procura minorile abbia chiesto di valutare l'eventuale adottabilità: il radicamento degli adolescenti nel contesto di vita, unito alla presenza di relazioni parentali, rendeva decisamente più rispettoso del loro interesse ricercare un altro tipo di soluzione. Tra quelli che si sono analizzati non sono presenti procedimenti per l'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44 lettera a) o d) della legge n. 184 del 1983. Il dato non deve stupire perché tali istanze di adozione vengono normalmente inoltrate dopo che si è costruito un solido legame con i minorenni e quindi non possono riguardare vicende come quelle esaminate nella presente ricerca, così recenti.

Tabella 6 – Tipo di procedura instaurata in relazione all'età dei minorenni

	Valori assoluti	Età dei minorenni coinvolti nelle procedure				
		0-5	6-11	12-14	15-17	Tot.
Ex articoli 330-336 codice civile	18	7	17	5	2	31
Adottabilità	6	4	5	0	0	9
Ricorso da parte di familiari	1	0	0	0	2	2
Totale	25	11	22	5	4	42

4. Il focus sulla situazione degli orfani attraverso l'analisi dei provvedimenti giudiziari

Interventi sulla responsabilità genitoriale

Per quanto riguarda gli interventi sulla responsabilità genitoriale nel decreto provvisorio, si osserva che in 14 casi si è deciso di intervenire con la sospensione della responsabilità genitoriale e in 14 casi con l'affido all'ente. In casi residuali emergono prescrizioni (2 casi) e l'affido diretto al parente collocatario (un caso). In 2 casi, infine, si è deciso di non assumere alcun intervento. Normalmente il collocamento dei minorenni è disposto con il decreto provvisorio ovvero è previsto nel provvedimento.

Tabella 7 – Interventi sulla responsabilità genitoriale nel decreto provvisorio

	Valori assoluti
Nessun intervento	2
Prescrizioni	2
Sospensione della responsabilità genitoriale	14
Affido all'ente	14
Affido diretto al parente collocatario	1
Altro	4
Totale	37

Il totale è superiore al numero dei procedimenti in quanto in ciascuno di essi possono essere stati disposti più interventi sulla responsabilità genitoriale.

La rappresentanza del minore nel processo e il suo ascolto da parte dell'autorità giudiziaria

La Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sancisce il diritto delle persone di minore età a essere ascoltate nei procedimenti giudiziari che le riguardano, direttamente o indirettamente "tramite un rappresentante o un organo appropriato" (art. 12). La norma individua nei 12 anni la soglia oltre la quale procedere all'ascolto da parte del giudice, fatta salva la possibilità di disporre l'audizione anche in età inferiore qualora il bambino sia capace di discernimento.

**Tabella 8** – Rappresentanza del minore

	Valori assoluti
Tutore (privato, parente o avvocato)	11
Tutore pubblico (Comune, Asp, eccetera)	1
Curatore speciale (privato, parente o avvocato)	5
Nessuna	1
Altro	5
Non risposta	2
Totale	25

Nella metà dei procedimenti esaminati (11) il tribunale ha nominato come tutore del minore un privato cittadino e solo in un caso (di omicidio-suicidio) una figura pubblica, vale a dire il responsabile del servizio sociale. In 5 procedimenti è stato invece nominato un curatore speciale e, in un caso, è stato nominato sia il tutore che il curatore. Vi sono inoltre 2 procedimenti nei quali il tribunale ha sottoposto gli atti al giudice tutelare affinché assumesse le decisioni opportune. In uno di questi casi la responsabilità del figlio è rimasta in capo al padre (non autore del reato), in un altro non è stata prevista alcuna forma di rappresentanza per il bambino e quindi la responsabilità è rimasta in capo al genitore accusato di omicidio e agli arresti. In quest'ultimo caso il giudice ha scelto di non disporre la sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale ma nel decreto provvisorio ha previsto una forte limitazione dell'esercizio della responsabilità e ha investito il servizio sociale degli adempimenti relativi al collocamento del minore e alla sua salute ed educazione. Una sorta di sospensione della responsabilità genitoriale di fatto, senza che però ci si sia posti l'obiettivo di assicurare al minore una rappresentanza all'interno del procedimento. Tali orientamenti sono in via di superamento a seguito di recenti pronunce della Corte di cassazione che hanno reso obbligatoria la nomina di un rappresentante del minore (tutore o curatore) nei procedimenti ex articolo 330 del codice civile.

Ascolto del minore

Si deve premettere che l'informazione sull'ascolto dei minori coinvolti non è sempre ricavabile dalla lettura dei decreti esaminati.



Sono 7 i procedimenti nei quali era presente almeno un figlio ultra dodicenne, e quindi, secondo la norma, un ragazzo o una ragazza che doveva essere ascoltato personalmente.

Dei 7 fascicoli in cui il giudice ha valutato opportuno disporre l'udienza, invece, 3 hanno riguardato bambini tra i 6 e gli 11 anni che sono stati ritenuti in grado di esprimersi in prima persona, mentre negli altri 4 era presente almeno un minorenni con più di 12 anni. Solo in un caso l'ascolto è stato disposto con il primo decreto provvisorio, mentre negli altri casi il giudice ha assunto la prima decisione nell'immediatezza dei fatti, ha assegnato incarichi in ordine alla protezione e al sostegno dei minorenni e solo sulla scorta delle informazioni acquisite ha proceduto con la convocazione.

Una linea di condotta comprensibile, trattandosi di ragazzi e ragazze che avevano vissuto un evento fortemente traumatico, a volte anche come spettatori diretti. Vi è in particolare un procedimento relativo a un ragazzo ultra dodicenne con una condizione psicologica e familiare particolarmente complessa, per il quale il tribunale ha incaricato un consulente tecnico d'ufficio di elaborare un progetto di medio-lungo termine.

Non sempre il decreto o la sentenza indicano chi è stato delegato ad ascoltare il soggetto minorenne. L'informazione è assente in 3 casi e nei restanti l'ascolto è stato delegato a un giudice onorario (3 procedimenti) o a un togato e a un onorario insieme (1). Non sono state invece previste figure specializzate esterne al tribunale e ciò è comprensibile trattandosi di organo giudiziario specializzato e a composizione mista.

In un decreto definitivo è rintracciabile uno scambio piuttosto vivace tra la procura minorile e il tribunale per i minorenni proprio in relazione a tale aspetto: il pubblico ministero aveva presentato istanza affinché i bambini (infra dodicenni) non venissero convocati, o eventualmente fossero assistiti da un operatore sanitario del territorio, mentre il tribunale ha disposto la convocazione motivando il provvedimento con ampi riferimenti normativi e indicazioni di contesto e precisando che l'udienza si è svolta in luogo idoneo e separato dagli altri uffici giudiziari, da parte di un giudice psicologo e psicoterapeuta specializzato in età evolutiva, con ulteriore specializzazione sul trauma infantile.

In 12 procedimenti i figli non sono stati sentiti perché ancora piccoli: 21 bambini, 9 dei quali sotto i 6 anni e gli altri poco più grandi.

In un procedimento attualmente pendente l'ascolto del ragazzo (ultra dodicenne) è ancora possibile, mentre un procedimento è stato archiviato con non luogo a procedere in quanto il minorenne è stato trasferito dai familiari in un altro stato. In un altro caso ancora non è stato possibile acquisire l'informazione.

**Tabella 9** – Ascolto dei minorenni ultra dodicenni

Disposto con il decreto provvisorio	1
Disposto successivamente	1
Effettuato in tempi non indicati dall'ultimo provvedimento	2
Non effettuato (minore in età inferiore ai 12 anni)	0
Non effettuato e disposta consulenza tecnica d'ufficio	1
Non effettuato, procedimento ancora pendente	1
Non effettuato, minore trasferito in altro stato	1
Dato assente nel provvedimento	0
Totale	7

Tabella 10 – Delegato all'ascolto del minorenne ultra dodicenne

Giudice onorario	1
Giudice togato	0
Giudice togato e giudice onorario	1
Non espresso nel decreto	2
Totale	4

Tabella 11 – Precauzioni nell'ascolto del minore

Presenza di personale specializzato (esterno al TM)	0
Altro	0
Non risposta	7
Totale	7

La convocazione dell'autore del reato e la regolamentazione dei rapporti padre-figlio

Il tema rileva per 21 procedimenti, fatta eccezione per i 2 nei quali il reo non è il padre dei minorenni e non ha dunque alcun ruolo nelle decisioni che li riguardano.



La convocazione dell'autore del reato è stata fissata per decreto oltre 15 giorni in 9 casi, entro i 15 giorni in 2 casi e differita nel tempo in 4 casi.

Tabella 12 – Tempi per la convocazione del reo

Fissata nel decreto entro 15 gg.	2
Fissata nel decreto oltre 15 gg.	9
Differita	6
Effettuata in tempo non precisato	1
Non ascoltato. Il padre ha depositato memoria	1
Non ascoltato. I minorenni sono stati trasferiti all'estero	1
Non espresso nel decreto	1
Totale	21

L'ascolto è stato svolto in 18 procedimenti, in due casi entro i 15, negli altri casi in tempi dilatati o non precisati dal decreto. Quasi si è svolto nei luoghi di detenzione. In un caso, poi, il tribunale ha chiesto in via preliminare informazioni alla casa circondariale ove era ristretto l'autore del reato e al servizio di salute mentale che lo aveva in cura.

In un procedimento di volontaria giurisdizione non risulta che il padre sia stato ascoltato ma risulta che abbia depositato una memoria e sia stato poi sentito quando il procedimento è stato archiviato e trasfuso in una procedura per l'accertamento dello stato di abbandono. In un altro caso il tribunale ha archiviato con il non luogo a procedere, in considerazione del trasferimento del minorenne all'estero con i familiari concordato con il tribunale. Quest'ultimo peraltro non aveva sospeso il padre ma si era limitato a nominare un curatore per il bambino. Il tribunale risultava incompetente a decidere sul collocamento e pertanto il genitore non è stato ascoltato.

In un altro caso il genitore, lavorando in carcere, ha chiesto di essere autorizzato a versare mensilmente una somma di denaro in favore del figlio. Il giudice ha acconsentito alla richiesta elevandone l'ammontare.

Nella gran parte di questi procedimenti il tribunale ha vietato gli incontri dei minorenni con il padre. Il dato viene esplicitamente riportato in 15 procedimenti, in uno dei quali con ulteriore decreto provvisorio il giudice ha disposto un solo incontro in carcere per un figlio adolescente, il maggiore, accompagnato dallo psicologo di riferimento. Il ragazzo aveva espresso in udienza



e agli operatori il desiderio di rivedere il padre, perché prima del reato aveva condiviso con lui un rapporto importante, ma soprattutto per la volontà di porgli delle domande sulla morte della madre.

A fronte del divieto del giudice, diversi padri hanno fatto istanza per riprendere i contatti con i figli sia personalmente, sia indirettamente (tramite fotografie, regali o lettere). Il giudice ha negato questa possibilità richiamando la sofferenza dei bambini e l'inopportunità per loro di riattivare il trauma della morte della madre, tanto nei casi in cui vi avevano assistito.

In 2 procedimenti il tribunale ha attribuito al servizio sociale il compito di organizzare incontri padre-minorenni in spazio neutro con l'osservazione di un operatore. I 2 procedimenti hanno riguardato in un caso 2 minorenni molto piccoli e nell'altro un adolescente.

In 4 procedimenti invece l'informazione non è stata rilevata.

Tabella 13 – Regolamentazione dei rapporti tra minorenni e reo

	Procedimenti
Sospesi	14
Delegati al servizio sociale in spazio neutro	2
Consentito un incontro al figlio maggiore che ne ha fatto richiesta	1
Dato assente	4
Totale	21

Le convocazioni dei familiari materni e paterni

Le udienze istruttorie con i familiari materni e paterni degli orfani per l'omicidio della madre sono indispensabili per il giudice per accertare le risorse presenti nel nucleo allargato e valutare il miglior collocamento del minorenne. Le ragioni per disporre la convocazione dei familiari sono rafforzate quando gli stessi accolgono il minore e possono riferire sulle sue condizioni dopo la perdita della madre. Infatti i parenti collocatari o affidatari sono sempre stati ascoltati dal giudice, in alcuni casi anche per più di una volta. Quando i bambini sono molto piccoli, le parole dei nonni o degli zii che li hanno accolti, insieme a quelle degli operatori dei servizi territoriali, realizzano in concreto il diritto del bambino ad essere ascoltato in modo indiretto.

Per quanto concerne la convocazione dei familiari entro il quarto grado, si provvede generalmente a convocare i parenti di parte materna. In 11 casi si è trattato dei nonni e in 10 casi degli zii. Sul versante paterno, invece, in 5 casi si è provveduto alla convocazione dei nonni e in 5

4. Il focus sulla situazione degli orfani attraverso l'analisi dei provvedimenti giudiziari

casi alla convocazione degli zii. In 9 procedimenti sono stati ascoltati esclusivamente familiari del ramo materno e in 7 di essi anche il minore è stato convocato, mentre in 2 procedimenti sono stati sentiti soltanto i parenti del padre, peraltro collocatari. In altri 4 casi entrambe le famiglie sono state sentite, mentre in 6 decisioni nessun familiare è stato interpellato. Quest'ultimo dato colpisce per il suo peso, rappresentando quasi un terzo dei procedimenti in esame. Fatta eccezione per il decreto di non luogo a procedere assunto in quanto il minore era stato condotto all'estero, negli altri 5 procedimenti i bambini erano collocati in contesti etero familiari, in 3 casi in una comunità. In 2 casi si è fatto ricorso all'istituto dell'affidamento familiare, individuando le risorse tra le coppie idonee all'adozione o tra quelle espressamente disponibili a dare un supporto temporaneo che non si sarebbe mai trasformato in un legame giuridicamente sancito.

La questione è diversa se il reo è persona differente dal padre dei minorenni. In un caso il bambino viveva già presso il padre al momento dell'uccisione della madre. Il genitore è stato ascoltato dal giudice, che ha confermato l'idoneità a occuparsi del figlio e il procedimento è stato concluso con decreto di non luogo a procedere in ordine alle limitazioni di genitorialità. Era stato infatti avviato anni prima per proteggere il bambino dalle ingerenze della figura materna, ritenuta poco equilibrata, con la quale aveva contatti unicamente in forma protetta.

Nell'altro caso il tribunale ha convocato i nonni materni che si sono costituiti nel procedimento per richiedere l'affido del minorenne. Sul punto il tribunale non aveva ancora assunto una decisione al momento della rilevazione, aveva però disposto una consulenza tecnica d'ufficio per formulare il miglior progetto nell'interesse del ragazzo.

Per quanto riguarda la convocazione di altri soggetti, le preferenze in 8 casi sono ricadute sui servizi sociali, mentre in 4 casi risultano coinvolti la famiglia affidataria, in 3 casi risultano coinvolti i responsabili della comunità d'accoglienza e in 4 casi altri soggetti.

Tabella 14 – Convocazione dei familiari in udienza

	Procedimenti
Soltanto materni	9
Soltanto paterni	2
Sia materni che paterni	4
Nessuno. Il minore è stato condotto all'estero	1
Nessuno. Minore in comunità o famiglia affidataria	5
Totale	21



Tabella 15 – Convocazione familiari entro il quarto grado

Nonni materni	11
Nonni paterni	3
Zii materni	10
Zii paterni	4
Altro (sorella maggiorenne)	1
Totale	29

Il totale è superiore al numero dei procedimenti in quanto in ciascuno di essi possono essere state effettuate convocazioni con diversi familiari.

Tabella 16 – Convocazione altri soggetti coinvolti

Famiglia affidataria	3
Casa famiglia, comunità educativa	3
Servizio sociale	8
Altro	8
Non risposta	9
Totale	31

Il totale è superiore al numero dei procedimenti in quanto in ciascuno di essi possono essere state effettuate convocazioni con diversi operatori.

Il collocamento dei minorenni

Il collocamento dei minorenni disposto con il primo decreto provvisorio è stato previsto:

- in 11 procedimenti in ambito etero familiare (7 comunità, 1 casa famiglia, 3 famiglia affidataria),
- in 7 presso familiari materni (4 i nonni, 3 gli zii; un altro collocamento presso zii materni si aggiunge con un secondo decreto provvisorio dopo un periodo in comunità);
- in 3 casi presso familiari paterni (in un caso i nonni, 2 gli zii) e in uno presso il padre che non è autore del reato;



- in uno presso familiari sia materni che paterni, per tre fratelli collocati presso tre zii diversi. suddivisi tra altrettanti zii. È interessante rilevare come in molti casi il tribunale per i minorenni abbia scelto di confermare il collocamento stabilito in emergenza subito dopo la morte della madre.

La decisione assunta nell'immediatezza dei fatti è stata conferma per 20 procedimenti su 23.

Le figure prescelte per occuparsi dei bambini in urgenza sono state in 5 casi familiari materni e in 2 paterni; in 4 vi è stata la necessità di un ricovero ospedaliero successivo allo shock o alle lesioni riportate dai minorenni; un bambino si trovava già in struttura con il consenso dei genitori e in altri 5 procedimenti i minorenni vi sono stati condotti; in un caso il minore è stato accompagnato dal padre, che non era l'autore del reato; in 2 situazioni i minorenni sono stati provvisoriamente affidati a conoscenti, e parliamo dei genitori di un compagno di classe e della ex moglie del padre autore del reato.

La situazione è stata gestita dal servizio sociale (6 interventi), delle forze dell'ordine (4) e in un caso dal padre che ha condotto i bambini da un familiare prima di costituirsi.

Il provvedimento provvisorio del tribunale per i minorenni è quasi sempre teso a mantenere la prima decisione con richiesta da parte degli operatori dei servizi sociali, di verificarne la validità e di sostenere gli adulti di riferimento.

Nel dettaglio:

- i 5 casi di immediato collocamento presso i familiari materni sono stati confermati, con un unico passaggio interno al nucleo, dai nonni agli zii;
- i 2 collocamenti urgenti presso zii paterni sono stati anch'essi confermati, come pure uno presso il padre non autore del reato;
- i 6 collocamenti in ambito etero familiare sono rimasti tali, con l'unica eccezione di un percorso in comunità che è proseguito in famiglia affidataria;
- i 4 casi di ricovero ospedaliero hanno dato seguito a:
 - un collocamento in comunità e successivamente presso i nonni materni;
 - uno in casa-famiglia;
 - uno presso una famiglia affidataria e uno presso i nonni materni;
- un collocamento che ha coinvolto inizialmente degli amici di famiglia ha dato luogo a un inserimento in comunità; qualche tempo dopo con altro decreto provvisorio sono stati incaricati gli zii materni disponibili e idonei all'accoglienza;



- per un minore consegnato in urgenza alla prima moglie del padre, autore del reato, il collocamento è stato confermato. Quando, dopo un complesso percorso di aiuto monitorato in una laboriosa istruttoria, il tribunale per i minorenni ne ha messo in discussione l'adeguatezza e ha disposto un collocamento in struttura idonea, la Corte d'appello ha riformato tale decisione protraendo l'affido eterofamiliare.

Tabella 17 – Collocamento disposto con il decreto provvisorio

Delega al servizio sociale la scelta	2
Previsto nel provvedimento	17
Non risposta	6
Totale	25

Tabella 18 – Destinatari del collocamento/affidamento

Parenti della vittima		7
	Nonni	4
	Zii	3
	Altro	0
Parenti del reo		3
	Nonni	1
	Zii	2
	Altro	0
Collocamento etero familiare		11
	Famiglia affidataria	2
	Casa famiglia	6
	Comunità	2
	Altro (ex moglie del reo)	1
Altro		4
	Il padre (non autore del reato)	1
	Zii paterni e zii materni	1
	Atti inviati al giudice tutelare	2
Totale		25

4. Il focus sulla situazione degli orfani attraverso l'analisi dei provvedimenti giudiziari

I rapporti dei minorenni con i familiari paterni

L'approfondimento sulla regolamentazione dei rapporti dei minorenni con i familiari paterni è possibile per 18 procedimenti, fatta eccezione dunque per i due nei quali il padre non è l'autore del reato e per i tre nei quali i minorenni sono collocati presso i familiari paterni.

Per quanto emerge dai provvedimenti raccolti, il tribunale per i minorenni si è espresso esplicitamente in 11 procedimenti e lo ha fatto con molta prudenza, confrontandosi costantemente con gli operatori sulle condizioni psicologiche dei bambini. Sono 7 i procedimenti nei quali sin dal principio il giudice ha ritenuto di sospendere i rapporti; si aggiunge un caso di incontri mensili regolamentati dai servizi sociali e successivamente sospesi per i contenuti impropri veicolati dai familiari e per gli effetti disturbanti sui minorenni. In altri due procedimenti gli incontri sono avvenuti alla presenza degli operatori in forma osservata o, proprio, protetta, e in uno in forma libera.

Tabella 19 – Rapporti dei minorenni con i familiari paterni¹¹

	Procedimenti
Sospesi	7
Inizialmente regolati mensilmente, poi sospesi	1
Osservati	1
Protetti	1
Liberi	1
Informazione assente	7
Totale	18

I rapporti dei minorenni con i familiari materni

Per quanto riguarda i rapporti dei minorenni con i familiari materni, che riguardano i 15 casi in cui gli stessi non sono collocati in quanto i minorenni sono stati inseriti in contesto etero familiare (11) oppure presso familiari paterni (3) o con il padre stesso, non autore del reato (1).

Sono soltanto 4 i procedimenti nei quali il giudice ha ritenuto di esprimersi sul punto, disponendo in tre casi incontri protetti o comunque regolamentati dal servizio sociale (in due di essi diventano liberi dopo averne verificato la positività per i minorenni) e in un caso incontri liberi di cui si dispone in un secondo momento la regolamentazione da parte degli operatori.

¹¹ Esclusi i 2 casi in cui il padre non è autore del reato e i 3 di collocamento presso i familiari paterni.



Altri adempimenti istruttori e costruzione del progetto di aiuto

Il tribunale per i minorenni ha approfondito la condizione del minore anche attraverso l'ascolto della rete finalizzata alla sua protezione. Parliamo del tutore (3 procedimenti), dei servizi sociali (8 procedimenti) o sanitari (2 neuropsichiatria, 1 consultorio familiare, 2 progetto ospedaliero).

Gli operatori della struttura sono convocati in un solo caso, negli altri è stato sentito un familiare (2) o il curatore (1). Abbiamo poi due procedimenti in cui il minore passa dalla comunità o casa famiglia ai familiari materni, e qui gli operatori sono coinvolti nell'istruttoria in un caso insieme al tutore e al minore, non nell'altro in cui sono stati ascoltati i servizi sociali e sanitari nonché i familiari.

In due procedimenti il minore si trova in casa famiglia: per uno di essi gli operatori sono stati convocati insieme ai parenti del padre, nell'altro no e si è proceduto all'ascolto dei nonni materni.

In due procedimenti il minore era in una famiglia affidataria e solo una di esse è stata ascoltata.

Agli stessi soggetti il giudice si rivolge in tutte le sue decisioni per disporre interventi di sostegno al minore e alla famiglia, ma anche verifiche e controlli per verificare l'adeguatezza delle decisioni assunte in via provvisoria.

Nei 23 procedimenti oggetto di analisi i servizi sociali sono stati sempre coinvolti nelle indagini, ma solo in 14 si sono avvalsi del supporto della neuropsichiatria infantile (14). Altri servizi sanitari interpellati sono: il consultorio familiare (3), un'équipe interdisciplinare costituita presso un ospedale pubblico (2), il dipartimento di salute mentale (1) per un genitore autore di reato portatore di disagio psichico e in tal caso il tribunale per i minorenni aveva ritenuto di chiedere informazioni anche alla casa circondariale nella quale era recluso.

In due casi il tribunale per i minorenni ha nominato un consulente tecnico d'ufficio: in uno per accertare il legame padre-figlio messo in discussione dal reo in alcune sue dichiarazioni; nell'altro per ascoltare un minore particolarmente sofferente e conteso e raccogliere gli elementi necessari al tribunale per orientarsi verso il collocamento parentale oppure protetto.

La ricerca del miglior collocamento per i minorenni, prendendo in considerazione tutte le risorse familiari, ha condotto alcuni tribunali a valutare soluzioni esterne al territorio di competenza. Accertamenti sulla condizione del bambino o dei familiari candidati ad accoglierlo sono state richieste in un caso ai servizi francesi, in altri a servizi sociali e di neuropsichiatria di regioni italiane differenti da quelle in cui viveva il bambino.

4. Il focus sulla situazione degli orfani attraverso l'analisi dei provvedimenti giudiziari

In un caso il minorenni collocato presso familiari materni che si sono proposti per accoglierlo ma a distanza di mesi hanno riferito al giudice di non riuscire a occuparsi del bambino, dovendo seguire anche alcuni familiari con patologie importanti. In quel caso il giudice ha disposto l'attivazione di un progetto di educativa domiciliare. Il servizio sociale ha risposto per iscritto di non poter applicare il decreto poiché nel suo territorio l'educativa domiciliare non era attiva, di conseguenza il tribunale per i minorenni ha disposto il collocamento etero familiare del minore, rimasto ineseguito, e ha trovato l'opposizione dei familiari materni presso i quali il minore è poi rimasto definitivamente a seguito di un nuovo procedimento.

In un altro caso di affido eterofamiliare il tribunale per i minorenni e i servizi sociali hanno rilevato la necessità di un percorso psicologico per l'affidataria e di un sostegno molto forte al nucleo, ritenendo che se da un lato si evidenziava un legame importante tra il bambino e coloro che lo avevano accolto, dall'altro questi ultimi presentavano fragilità personali rilevanti e avevano comportamenti ambivalenti verso le figure genitoriali del minorenni, tali da poter mettere in discussione l'equilibrio del bambino. Per mesi gli interventi disposti non sono stati attuati per le carenze di organico del servizio sanitario.

I provvedimenti più analitici permettono di evidenziare altresì alcuni casi virtuosi.

In uno di essi il tribunale per i minorenni ha sostenuto i servizi territoriali in un progetto di supporto alla scuola dove i minorenni sono stati inseriti, in un altro è stata coinvolta una molteplicità di attori per un progetto educativo su più livelli (famiglia di appoggio, educatore domiciliare, accompagnamento del bambino agli incontri), in diversi percorsi si è potuto contare sia sul lavoro della neuropsichiatria che su quello del consultorio familiare.

Tabella 20 – Richiesta di indagini psicosociali

Al servizio sociale	24
Al servizio sanitario	16
CTU	2
Altro	1
Non risposta	2
Totale	44

Il totale è superiore al numero dei procedimenti in quanto in ciascuno di essi possono essere state effettuate richieste d'indagine a più soggetti.



Il provvedimento definitivo

Al momento della rilevazione, su un totale di 23 casi, 10 erano trattati in un procedimento ancora pendente, e precisamente 4 per l'accertamento dello stato di abbandono e 6 di volontaria giurisdizione.

Tra i procedimenti definiti 3 erano relativi all'accertamento dello stato di abbandono. Di essi, 2 si sono conclusi con la dichiarazione di adottabilità e riguardavano, rispettivamente, due fratellini di 6 e 8 anni che non avevano familiari in Italia e un bambino di un anno collocato in casa famiglia durante il procedimento, non essendo presenti sul territorio familiari materni e reputando non idonei quelli paterni. Vi è inoltre un caso di omicidio-suicidio nel quale si era verificata una buona collaborazione tra le due famiglie allargate ed era stato ascoltato il minore, in cui è stato disposto il non luogo a provvedere, con il collocamento del bambino presso i familiari paterni e un forte coinvolgimento del ramo materno.

Per quanto riguarda l'assunzione di decisioni sulla figura paterna, su 10 procedimenti definiti ai sensi degli articoli 330-336 del codice civile, 8 si sono conclusi con la pronuncia di decadenza e del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e i restanti sono stati archiviati con decreto di non luogo a provvedere, in un caso, in quanto il minore è stato trasferito dai familiari in altro stato e, nell'altro, perché il padre non è autore del reato e si occupa validamente del figlio. In quest'ultimo il giudice ha ritenuto di mantenere in capo al servizio sociale un incarico per interventi di sostegno al nucleo, prescrivendo al padre di collaborare con gli operatori.

Quanto al collocamento dei minorenni – ed esclusi i due procedimenti archiviati con non luogo a provvedere di cui già si è detto – in cinque casi il tribunale per i minorenni ha confermato l'ultima decisione provvisoria mantenendo i minorenni presso i nonni materni (3 casi), gli zii materni (un caso) o in comunità educativa (un caso, con l'impegno per i servizi a favorire i rapporti del minore con la sorella maggiore non ancora in grado di occuparsi del minore).

Per un minore inserito in comunità educativa è stato disposto l'affido etero familiare presso la famiglia del curatore per una durata di due anni prorogabili. Il rapporto tra la famiglia del curatore e il bambino si è instaurato in occasione del procedimento e ha coinvolto positivamente tutti i soggetti, fino alla decisione di un affido assunta in prima istanza dal giudice tutelare e confermata dal tribunale per i minorenni.

Tre fratelli collocati ciascuno presso una coppia di zii, materni o paterni, sono stati in parte riuniti presso le due famiglie degli zii materni per ragioni legate non all'atteggiamento degli adulti bensì alla compatibilità caratteriale tra i cugini e al desiderio dei fratelli di stare insieme.

Per un bambino che in principio era stato collocato presso familiari materni, vista la difficoltà



ammessa dagli stessi a occuparsene e l'assenza di risorse nei servizi del territorio atte a sostenere il nucleo, il procedimento si è concluso disponendo il collocamento etero familiare e l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono. Anch'esso è stato definito, con un non luogo a provvedere e il ritorno al collocamento nella famiglia materna, dalla quale di fatto il bambino non era mai stato allontanato.

Nel provvedimento definitivo sono comparse con buona frequenza le previsioni del giudice sugli interventi di sostegno da rivolgere al minore e agli affidatari. Hanno riguardato prevalentemente il supporto psicologico al bambino presso la neuropsichiatria o analogo servizio sanitario pubblico e il monitoraggio da parte del servizio sociale sulla vita del minore e sulle relazioni tra i familiari, eventualmente anche tra le famiglie materna e paterna, con la possibilità per gli operatori di mettere in atto un progetto di aiuto. In alcuni casi sono stati previsti ulteriori interventi specifici in capo al consultorio familiare, l'attivazione di un educatore domiciliare e di una famiglia d'appoggio, specifiche indicazioni sul sostegno agli affidatari.

Gli aspetti economici sono stati trattati solo sporadicamente. Occorre precisare che l'ammontare della retta di affido e la sua regolamentazione sono previste dalle normative regionali e non attengono alle competenze del tribunale per i minorenni. In un procedimento il giudice minorile ha stabilito che gli assegni familiari dovessero essere versati direttamente agli affidatari; in un altro ha fissato la quota che il padre, lavorando nel luogo di detenzione, è tenuto a versare mensilmente per contribuire al mantenimento del figlio; in due ulteriori ha condannato il padre al rimborso delle spese processuali.

In nessun provvedimento definitivo è stata prevista l'apertura di un procedimento amministrativo per il prosieguo degli interventi fino al 21° anno di età, per il quale peraltro è richiesto il consenso esplicito del minorenne in prossimità della maggiore età, una condizione che non era presente tra i minorenni di cui abbiamo trattato.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

5.

**Il focus sulla situazione degli orfani
attraverso i questionari
compilati dai servizi sociali**



5. Il focus sulla situazione degli orfani attraverso i questionari compilati dai servizi sociali

L'approfondimento conoscitivo orientato a indagare le prassi di presa in carico degli orfani e dei loro affidatari ha coinvolto 21 dirigenti di servizi sociali e 22 assistenti sociali che hanno avuto esperienze di presa in carico di orfani per crimini domestici.

Quanto alla distribuzione territoriale la rilevazione ha interessato in egual misura dirigenti di servizi sociali collocati nel Nord e nel Centro-Sud, mentre il campione degli assistenti sociali risulta caratterizzato da una maggiore presenza di operatori che lavorano in comuni del Sud.

Come già rappresentato, si tratta di un approfondimento realizzato consultando alcuni degli attori principali, per gettare ulteriore luce sulla situazione degli orfani, ma i numeri non sono sufficienti per configurare una ricerca quantitativa. Sebbene si tratti di un campione circoscritto in termini assoluti, le informazioni rese disponibili dalla rilevazione consentono comunque di tracciare alcune tendenze nelle modalità di trattamento di questa specifica casistica di interventi, anche alla luce di una sostanziale carenza di statistiche in materia.

5.1 Risultati della rilevazione con i dirigenti dei servizi sociali

La rilevazione condotta con i dirigenti dei servizi sociali rende disponibile un primo dato rilevante per ciò che concerne lo stato di strutturazione degli interventi per la presa in carico di orfani per crimini domestici.

Nella quasi totalità dei casi considerati (18 su 21), infatti, i dirigenti riferiscono che non esistono prassi consolidate presso i servizi sociali di loro competenza. Sebbene l'estensione del campione considerato non sia tale da consentire generalizzazioni in merito, la tendenza indicata dal dato invita a riflettere sulla necessità di agevolare la diffusione di protocolli d'intervento dedicati che rendano certe, tempestive ed efficaci le modalità di azione predisposte dal personale chiamato a dare concretezza ai percorsi di aiuto.

Il dato relativo alle tempistiche di attivazione degli interventi dei servizi sociali mostra che la presa in carico degli orfani viene attivata nella netta maggioranza dei casi (18 su 21) in un arco temporale che è compreso tra pochi giorni e una settimana dopo l'omicidio della madre.

A questo proposito, la rilevazione mostra che soltanto in un terzo dei casi (7 servizi sociali su 21) sono stati predisposti percorsi formativi che avessero come obiettivo la diffusione di una maggiore conoscenza tra gli operatori del servizio sociale in riferimento ai contenuti della



legge n. 4 del 2018. Risulta, invece, leggermente più diffusa la formazione del personale in riferimento alle tematiche connesse con la violenza di genere, rilevabile in circa la metà dei casi considerati (11 su 21) (tabella 1).

Tabella 1 – Gli assistenti sociali hanno ricevuto adeguata formazione sulla violenza di genere e sulla legge 4/2018

	Frequenza	Percentuale
No	3	14,3
No, ma hanno ricevuto una formazione sulla violenza di genere	11	52,4
Si	7	33,3
Totale	21	100,0

Nel complesso, i dati richiamano ancora una volta la necessità di implementare una diffusione capillare della conoscenza e delle competenze pratiche degli operatori come premessa essenziale sia per riconoscere preventivamente la violenza domestica, spesso la prima forma di violenza assistita vissuta dagli orfani, sia per garantire percorsi efficaci di tutela e protezione degli orfani e delle famiglie affidatarie, garantendone l'accesso ai diritti sanciti dalla legge. La preparazione del personale dei servizi è infatti un fattore cruciale nella logica di prevenzione dei processi di vittimizzazione secondaria che possono interessare gli orfani¹².

L'assenza di prassi consolidate si accompagna all'assenza, nella maggior parte dei casi considerati (18 su 21), di protocolli di rete che favoriscano un'azione sinergica tra i soggetti chiamati a dare concretezza ai percorsi di supporto degli orfani per crimini domestici. L'assenza di azioni volte a strutturare una rete territoriale d'intervento è confermata dal dato relativo alle collaborazioni tra servizi sociali e associazioni del territorio (tabella 2).

¹² In particolare, è stato osservato come il senso di abbandono istituzionale possa rappresentare un fattore di rischio in grado di alimentare il senso d'abbandono e la solitudine propri dei processi di vittimizzazione secondaria vissuta dagli orfani (Bourke, 2011).



Tabella 2 – Nell'ambito dell'intervento ci sono state collaborazioni con associazioni del territorio?

	Frequenza	Percentuale
Nessuna risposta	1	4,8
No	13	61,9
Si	7	33,3
Totale	21	100,0

La tabella 2 mostra, infatti, come soltanto in un terzo dei casi considerati i servizi sociali abbiano previsto collaborazioni e contatti con le associazioni che operano nel territorio dopo la presa in carico degli orfani per crimini domestici all'esperienza maturata da tali soggetti nello specifico ambito di intervento. Le reti territoriali d'intervento sembrano ancora poco sviluppate. Un ulteriore aspetto indagato attraverso la rilevazione che ha coinvolto i dirigenti dei servizi sociali riguarda l'attivazione di interventi di supporto psicologico in favore degli orfani.

Tabella 3 – È prevista la psicoterapia in casi di sostegno ai minorenni orfani?

	Frequenza	Percentuale
Nessuna risposta	1	4,8
No	6	28,6
Si	14	66,7
Totale	21	100,0

Come mostra la tabella 3, nei due terzi dei casi considerati i dirigenti dei servizi sociali riferiscono che è stato predisposto un percorso psicoterapico in favore degli orfani. Resta, tuttavia, considerevole la proporzione di casi in cui tale servizio non è stato attivato (6) tenuto conto anche della centralità di questa tipologia di intervento ai fini di una efficace presa in carico.

Con specifico riferimento agli interventi di supporto in favore degli affidatari degli orfani, la rilevazione condotta evidenzia che questi sono predisposti nella maggioranza dei casi considerati (16).



Tabella 4 – Sono previsti supporti a favore degli affidatari che facilitano il nuovo assetto familiare

	Frequenza	Percentuale
Nessuna risposta	2	9,5
No	3	14,3
SI	16	76,2
Totale	21	100,00

5.1.1 Risultati della rilevazione con gli assistenti sociali

Come anticipato la rilevazione che ha coinvolto gli assistenti sociali ha consentito di approfondire la caratterizzazione degli interventi e delle prassi adottate con riferimento a un totale di 22 casi di presa in carico di orfani per crimini domestici. I casi considerati sono composti in egual misura da orfani (11) e orfane (11). Nella maggior parte dei casi, 19 su 22, si rileva che nel nucleo familiare erano presenti fratelli e sorelle così come mostra la tabella 5. Al di là dei casi intercettati dall'indagine il dato impone di considerare la portata esponenziale che l'evento tragico della morte della madre può determinare sulla vita di fratelli e sorelle le cui vite sono accomunate da questo trauma.

Tabella 5 – Numero di fratelli e sorelle dell'orfano

		%
1	11	50,0
2	5	22,7
3	3	13,6
Totale orfani con fratelli/sorelle	19	86,4
Non presenti	3	13,6
Totale	22	100,0

In due terzi dei casi considerati il nucleo familiare non era seguito né altrimenti noto al servizio sociale rispondente (cfr. tabella 6). La rilevanza del dato stesso invita ancora una volta a riflettere sulla efficace predisposizione di sistemi per la precoce intercettazione del rischio di violenza domestica da parte dei servizi sociali territoriali.

**Tabella 6** – Presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale prima dell'omicidio della madre dell'orfano

		%
No	14	63,6
Non so	1	4,5
Sì	7	31,8
Totale	22	100,0

Le risultanze dell'indagine condotta offrono l'opportunità di focalizzare gli ambiti di effettiva applicazione degli strumenti previsti dalla legge n. 4 del 2018. In via generale, la tabella 7 mostra come l'applicazione di tali strumenti riguardi una netta minoranza dei casi.

Tabella 7 – Quali strumenti previsti dalla legge n. 4 del 2018 hanno trovato applicazione?

	Cambio del cognome		Patrocinio a spese dello Stato		Provvisoria in sede penale		Comunicazioni all'Istituto di previdenza sociale ai fini dell'applicazione della legge	
		%		%		%		%
Nessuna risposta	3	13,6	4	18,2	3	13,6	3	13,6
No	18	81,8	5	22,7	3	13,6	3	13,6
Non so	-	-	12	54,5	15	68,2	15	68,2
Sì	1	4,5	1	4,5	1	4,5	1	4,5
Totale	22	100,0	22	100,0	22	100,0	22	100,0

Il dato necessita di essere letto anche alla luce del fatto che i casi individuati sono relativi al triennio 2016-2018 e non è quindi escluso che la presa in carico degli orfani da parte degli assistenti sociali sia avvenuta in un momento antecedente rispetto a quello dell'operatività della legge. Allo stesso tempo, è opportuno notare che in una quota significativa di casi gli assistenti sociali non risultano a conoscenza dell'eventuale applicazione degli strumenti disposti dalla legge n. 4 del 2018 e, in particolare, della fruizione del patrocinio a spese dello



Stato, dell'ottenimento di una provvisoria in sede penale o delle comunicazioni all'Inps ai fini dell'applicazione della legge. Questo elemento conferma la necessità di implementare strumenti e protocolli di intervento che siano in grado di coordinare le azioni dei diversi soggetti coinvolti nella tutela degli orfani per crimini domestici, agevolando nondimeno le comunicazioni tra gli stessi ai fini di un'azione più efficace e di una maggiore consapevolezza in merito alla effettiva fruizione dei diritti sanciti dalla normativa da parte degli orfani e dei loro affidatari.

Andando a considerare più direttamente i servizi di assistenza medico-psicologica di cui hanno usufruito gli orfani, si nota che nella netta maggioranza dei casi considerati si è verificato il ricorso a interventi a cura del Servizio sanitario nazionale (Ssn)¹³. Come si osserva nella tabella 8, nella metà dei casi tali interventi hanno avuto una durata inferiore all'anno, mentre soltanto in un numero circoscritto di situazioni l'assistenza medico-psicologica del Ssn si è protratta oltre i due anni.

Tabella 8 – Durata complessiva degli interventi di assistenza medico-psicologica degli orfani a cura del Ssn

		%
Nessuna risposta	1	4,5
Da 1 a 2 anni	7	31,8
Da 2 a 5 anni	2	9,1
Da sei mesi ad 1 anno	9	40,9
Meno di sei mesi	2	9,1
Più di 5 anni	1	4,5
Totale	22	100,0

Osservando più dettagliatamente la tipologia di servizi attivati per supportare il benessere psico-fisico dell'orfano, si nota che, nella quasi totalità dei casi, è stato previsto l'intervento di psicologi/psicoterapeuti, mentre l'intervento di altre figure professionali sembra risultare residuale nelle esperienze considerate (cfr. tabella 9).

¹³ Cfr. legge n. 4/2018, art.9, *Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica*.

**Tabella 9** – L'orfano ha avuto problemi di salute che hanno richiesto interventi specialistici

	Psicologo, psicoterapeuta		Psichiatra		Fisioterapista, chinesiterapista, chiropratico od osteopata		Logopedista, ortottista, audiometrista	
		%		%		%		%
Nessuna risposta	1	4,5	6	27,3	7	31,8	6	27,3
No	1	4,5	11	50,0	15	68,2	14	63,6
Non so	1	4,5	2	9,1	-	-	-	-
Sì	19	86,4	3	13,6	0	0,0	2	9,1
Totale	22	100,0	22	100,0	22	100,0	22	100,0

Nel complesso, si nota che l'eventualità di condizioni psico-fisiche tali da rendere necessario il ricorso all'ospedalizzazione dell'orfano ricorrono con estrema rarità. Gli assistenti sociali intervistati indicano infatti che, nel corso degli ultimi 12 mesi, questo tipo di intervento si è reso necessario soltanto in un caso su 22 e che, in altri due casi, l'orfano non è stato ricoverato ma ha effettuato in ospedale accertamenti, terapie o altre cure mediche.

Va detto che questo dato è suscettibile di risentire significativamente della variabilità del tempo intercorso dall'omicidio della madre e meriterebbe approfondimenti mirati a comprendere la specificità dei trattamenti ricevuti nella prima fase dopo l'accadimento e di quelli che si sono resi poi necessari in un momento successivo per l'emergenza di problematiche psico-sanitarie.

Per analizzare in maniera più globale le prassi di presa in carico degli orfani e i percorsi di supporto predisposti è stata valutata anche l'attivazione di piani/progetti individualizzati con diversi soggetti istituzionali.

Le risultanze dell'indagine esplorativa condotta mostrano che, con riferimento ai casi considerati, l'attivazione di un progetto sociale individualizzato ha riguardato con maggior frequenza i servizi sociali e i tribunali per i minorenni (cfr. tabella 10). Tenuto conto delle esigenze specifiche di supporto che possono presentarsi con riferimento agli orfani per crimini domestici, sia nell'immediato che a distanza di tempo dall'evento traumatico, l'attivazione di piani/progetti individualizzati come prassi certa potrebbe consentire di agevolare il processo di monitoraggio continuo della situazione ambientale e dello stato psico-fisico dell'orfano.



Tabella 10 – Attivazione di un piano/progetto individualizzato per l'orfano (per soggetti istituzionali)

	Servizi sociali		Asl/servizi sanitari		Scuola		Tribunale per i minorenni	
		%		%		%		%
No	7	31,8	16	72,7	16	72,7	11	50,0
Sì	15	68,2	6	27,3	6	27,3	11	50,0
Totale	22	100,0	22	100,0	22	100,0	22	100,0

Con particolare riferimento all'ambito scolastico si nota che, sebbene l'attivazione di un piano individualizzato interessi meno di un terzo degli orfani, nella maggior parte dei casi (16 su 22) i servizi sociali riferiscono di aver avuto contatti con i docenti o i dirigenti della scuola frequentata dall'orfano. Come mostra la tabella 11, la maggior parte degli orfani ha continuato a frequentare la scuola nella quale era iscritto prima dell'omicidio della madre. In 6 casi, invece, l'evento traumatico e l'affidamento che ne è conseguito hanno determinato anche un cambiamento di scuola, aspetto questo che può verosimilmente contribuire a determinare una discontinuità nei percorsi scolastici e sociali.

Tabella 11 – Cambio di scuola frequentata dagli orfani dopo l'evento

		%
No	16	72,7
Sì, ha cambiato scuola perché si è trasferito in un'altra città	4	18,2
Sì, ha cambiato scuola perché si è trasferito in un'altra zona della città	2	9,1
Totale	22	100,0

Va detto, tuttavia, che il dato relativo al rendimento scolastico degli orfani dopo l'evento traumatico evidenzia che soltanto in due casi tra quelli considerati si sono verificati ritardi scolastici o debiti formativi.

Come anticipato, un aspetto che risulta centrale nella tutela degli orfani per crimini domestici è rappresentato dalle disposizioni in materia di affido. A questo proposito, la legge n. 4 del



2018 dispone che “il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti” provvede privilegiando “la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado”. In conformità con tale principio si osserva che, con riferimento ai casi considerati nella presente indagine, trova maggiore attuazione l'affidamento intrafamiliare. Più spesso gli orfani sono stati affidati ai parenti della madre (in 15 casi su 22), mentre soltanto in due casi ai parenti del padre. Va detto, inoltre, che la motivazione più ricorrente adottata dagli assistenti sociali in riferimento alla predisposizione di affidamenti extra-familiari è rappresentata dalla “inadeguatezza delle figure familiari più vicine”.

Tabella 12 – Soggetti affidatari degli orfani (per tipologia)

		%
Ai nonni materni, agli zii, ad altri parenti (famiglia materna)	15	68,2
Ai nonni paterni, agli zii, ad altri parenti (famiglia paterna)	2	9,1
Altro	2	9,1
Casa-famiglia	2	9,1
Comunità	1	4,5
Totale	22	100,0

La tabella 13 mostra come le misure di affidamento siano state predisposte nei due terzi dei casi considerati in un arco di tempo estremamente circoscritto dopo il verificarsi dell'omicidio della madre. In 7 casi l'affidamento è stato invece disposto con tempi più lunghi, aspetto questo che può essere letto anche alla luce delle verifiche necessarie atte a garantire la collocazione dell'orfano nel contesto familiare o extra-familiare a lui più idoneo. Si tratta di eventi sentinella che indicano fatti particolarmente gravi di un sistema che ha impiegato un tempo eccessivo prima di attivarsi. L'esistenza di problemi nella presa in carico emerge anche dalle interviste qualitative: se tale presa in carico avviene con intervento delle forze dell'ordine non sempre segue un provvedimento del tribunale. Questo potrebbe far ipotizzare l'esistenza di affidi a parenti per così dire invisibili.

Tabella 13 – Tempistiche nella disposizione dell'affidamento

		%
Nessuna risposta	1	4,5
Da pochi giorni a una settimana dopo l'evento	14	63,6
Tra 3 mesi e un anno dopo l'evento	7	31,8
Totale	22	100,0



A questo riguardo sembra opportuno osservare che le misure di affidamento degli orfani inizialmente disposte sono state poi confermate nella quasi totalità dei casi (21 su 22).

A tal proposito occorre evidenziare che se l'affidamento parentale può rappresentare una misura che tutela la continuità delle relazioni affettive degli orfani, è importante non sottovalutare il fatto che gli affidatari si troveranno ad affrontare le emozioni legate all'uccisione di una parente – in genere a loro molto vicina – e che possono quindi avere difficoltà a gestire allo stesso tempo la loro sofferenza e il trauma di bambini e ragazzi loro affidati. In questa direzione gli interventi di sostegno neuropsichiatrico e/o psicoterapeutico degli affidatari rivestono un'importanza centrale per agevolare il ristabilirsi dello stato di salute psico-fisica dell'orfano e, in generale, dell'ambiente sociale a lui più vicino.

A questo riguardo si nota che, in circa i due terzi dei casi considerati dall'indagine condotta, gli affidatari hanno beneficiato di interventi di sostegno di questa tipologia, ricorrendo principalmente a esperti del Servizio sanitario nazionale.

Tabella 14 – Eventuali interventi di sostegno neuropsichiatrico o psicoterapeutico di cui hanno beneficiato gli affidatari

		%
No	6	27,3
Non so	1	4,5
Sì, privato	3	13,6
Sì, pubblico	12	54,5
Totale	22	100,0

Considerando le misure di sostegno economico di cui hanno usufruito l'orfano e gli affidatari (tabella 15), si osserva che in poco più della metà dei casi è stato previsto un supporto economico da parte dell'ente pubblico, sia per le spese quotidiane che per le spese straordinarie.



Tabella 15 – Eventuali misure di sostegno economico da parte dell'ente pubblico/servizio sociale di cui hanno beneficiato l'orfano e gli affidatari

		%
No	4	18,2
Non so	1	4,5
Si per entrambi i tipi di spesa	12	54,5
Si, solo per le spese quotidiane	2	9,1
Si, solo per le spese straordinarie	3	13,6
Totale	22	100,0

Passando a considerare le conseguenze di tipo relazionale del femminicidio sulla rete familiare dell'orfano con specifico riferimento ai casi in cui l'autore dell'omicidio sia stato il padre, la tabella 16 mostra come in una netta maggioranza di casi le relazioni tra la famiglia della vittima uccisa e la famiglia del responsabile continuino a essere caratterizzate da conflittualità (12 casi su 22) o da problematiche di altra natura (4).

Tabella 16 – Relazione esistente tra la famiglia della vittima uccisa e la famiglia del responsabile dell'omicidio nel caso in cui l'autore dell'omicidio sia il padre

		%
Ci sono conflitti	12	54,5
Ci sono problemi di altra natura	4	18,2
La situazione non è particolarmente conflittuale	6	27,3
Totale	22	100,0

Un ultimo dato sul quale è opportuno soffermarsi riguarda le richieste degli orfani rispetto al genitore omicida. Si nota in proposito che oltre la metà degli orfani (12 su 22) non chiede del genitore. La richiesta del padre omicida avviene raramente in sei dei casi considerati e soltanto in un caso frequentemente.



Tabella 17 – L'orfano chiede del padre omicida?

		%
Nessuna risposta	1	4,5
No	12	54,5
Non so	2	9,1
Sì, raramente	6	27,3
Sì, spesso	1	4,5
Totale	22	100,0

Specularmente, le richieste del padre omicida di vedere il figlio/la figlia risultano decisamente circoscritte, tanto che soltanto in otto tra i casi considerati esse avvengono con frequenza (4) o sporadicità (4).

Tabella 18 – Il padre omicida chiede di vedere il figlio/la figlia?

		%
Nessuna risposta	2	9,1
No	8	36,4
Non so	4	18,2
Sì, raramente	4	18,2
Sì, spesso	4	18,2
Totale	22	100,0

5.2 Riflessioni sugli esiti

L'indagine condotta offre l'opportunità di tracciare alcune linee di tendenza degli interventi e delle prassi dei servizi sociali in riferimento alla presa in carico degli orfani per crimini domestici e dei loro affidatari. Il quadro che emerge mostra un sistema fragile, in difficoltà, nel quale si ritrovano azioni diverse, sia per le peculiarità di ciascun caso sia per la mancanza di esperienze consolidate e di indicazioni unitarie e chiare sugli interventi da porre in essere. Solo 3 casi su 21 hanno una prassi consolidata di presa in carico.



Anche i dati relativi alla presenza di un progetto/piano individualizzato mostrano la fragilità e la debolezza del sistema: 19 assistenti sociali su 22 affermano che non esiste un piano/progetto individualizzato per l'orfano.

In 3 casi la presa in carico dell'orfano è avvenuta dopo un periodo compreso tra uno e tre mesi dall'omicidio della madre. A questo si aggiunge il dato di 7 collocamenti avvenuti tra il terzo mese e un anno dal fatto. Si tratta di due eventi sentinella che indicano fatti particolarmente gravi di un sistema che ha impiegato un tempo eccessivo prima di attivarsi.

Nella maggioranza dei casi (18) non esistono protocolli di rete per l'intervento a sostegno degli orfani per crimini domestici: questo vuol dire che l'orfano e la famiglia che lo accoglie sono soli e non ricevono gli interventi e il sostegno di cui hanno bisogno. Questo dato è rafforzato dal fatto che solo 7 assistenti sociali hanno affermato che esiste una collaborazione con le associazioni del territorio.

Un altro ordine di riflessioni riguarda l'applicabilità della legge n. 4 del 2018. A questo proposito le risultanze dell'indagine mostrano che la formazione mirata degli assistenti sociali sui contenuti della citata legge risulta una prassi ancora troppo poco diffusa. Questo dato richiama con estrema urgenza la predisposizione di programmi di formazione che vadano a implementare le competenze specifiche degli operatori in questo ambito.

Allo stesso tempo, tenuto conto che alcuni casi di assistenza agli orfani possono essersi verificati in un momento antecedente l'approvazione della legge n. 4 del 2018, si rende necessaria la diffusione capillare di informazioni sui diritti riconosciuti dalla normativa, affinché sia garantita anche in questi casi l'opportunità di poterne beneficiare.

Per ciò che concerne le misure di sostegno psicofisico degli orfani la rilevazione condotta lascia intravedere che le prassi di precoce avvio di percorsi psicoterapeutici risultano significativamente diffuse. Allo stesso tempo si nota che la predisposizione di piani/progetti individualizzati – che consentirebbero un monitoraggio continuativo nel tempo della situazione ambientale e dello stato psicofisico dell'orfano – risulta principalmente, e non sempre, un'iniziativa ad appannaggio dei servizi sociali e dei tribunali per i minorenni. Raramente questo tipo di programmazione del monitoraggio coinvolge le Asl territoriali e, in generale, i servizi sanitari.

I dati dell'indagine esplorativa condotta richiamano, in questa direzione, la necessità di una messa a sistema degli interventi realizzati dai diversi soggetti istituzionali chiamati a rispondere alle esigenze di sostegno degli orfani per crimini domestici.

Con particolare riferimento alle misure di sostegno per gli affidatari degli orfani, poi, sebbene la rilevazione condotta con i dirigenti dei servizi sociali mostri che nella maggior parte dei casi sono previste delle misure di sostegno in favore degli affidatari degli orfani, l'indagine con gli



assistenti sociali evidenzia che soltanto in due terzi dei casi gli affidatari hanno beneficiato di interventi di sostegno neuropsichiatrico e/o psicoterapeutico.

Questo dato acquista ulteriore rilevanza se si considera che nel campione preso in esame gli affidatari dell'orfanò sono in prevalenza parenti della madre uccisa – che si troveranno quindi ad affrontare le emozioni legate all'uccisione di una persona in genere a loro molto vicina – e che, come si è visto, le relazioni inter-familiari con la famiglia del genitore omicida sono spesso caratterizzate da conflittualità. In questo senso, sembra opportuno richiamare la necessità di garantire misure di supporto dedicate, che accompagnino la famiglia affidataria nelle fasi che seguono il trauma della perdita e facilitino il ruolo che andrà a svolgere nei confronti dell'orfanò.

Un ultimo aspetto sul quale sembra doveroso soffermarsi riguarda l'attivazione di reti territoriali per la presa in carico degli orfani per crimini domestici e dei loro affidatari. Il dato riferito dai dirigenti dei servizi sociali rispetto alle collaborazioni del servizio di appartenenza con le associazioni del territorio evidenzia che nella maggior parte dei casi considerati non c'è stato alcun coinvolgimento delle associazioni.

Sebbene il campione circoscritto intercettato dall'indagine non consenta generalizzazioni, sembra opportuno ricordare che la legge n. 4 del 2018 dispone che lo stato, le regioni e le autonomie locali favoriscano "l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici" (art. 8). Tale richiamo può essere inteso come un riconoscimento implicito dell'esperienza maturata nel settore dalle associazioni del territorio e dai centri anti-violenza, oltre che dell'opportunità che tali soggetti, con il proprio operato, possono offrire in termini di creazione di tessuto sociale a sostegno degli orfani per crimini domestici.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

6.

**Le testimonianze degli orfani
e dei loro familiari**



6. Le testimonianze degli orfani e dei loro familiari

6.1 Le testimonianze

Le testimonianze raccolte nell'ambito delle interviste condotte agli orfani per crimini domestici e alle famiglie affidatarie hanno avuto lo scopo di acquisire informazioni sui percorsi di sostegno e tutela attivati nei loro confronti.

Le interviste, pur non avendo alcuna pretesa di rappresentatività scientifica, costituiscono in ogni caso uno spaccato interessante e ricco di stimoli, che consente di operare alcune riflessioni utili sul tema della tutela degli orfani per crimini domestici, anche in ragione del fatto che le stesse sono state effettuate in diverse regioni d'Italia.

Sono state realizzate otto interviste, tre a orfani divenuti maggiorenni e cinque a familiari affidatari (tre in coppia, due a nonne singole).

Gli orfani oggi hanno un'età compresa tra 21 e 27 anni ed erano tutti minorenni quando si è verificato l'omicidio della madre (da 18 mesi a 17 anni).

Nello svolgimento delle interviste è stato seguito uno schema omogeneo a quello utilizzato nel questionario somministrato ai servizi sociali. Tuttavia, la necessità di raccontarsi, sia per gli orfani divenuti maggiorenni che per i familiari affidatari di quelli ancora minorenni, ha portato a seguire la loro narrazione.

A partire dalla morte del genitore la vicenda traumatica si sviluppa in diversi aspetti, alla luce delle innumerevoli difficoltà che si possono incontrare. Tra esse: difficoltà nel rapporto con le istituzioni; difficoltà, per gli adulti, di trovarsi affidatari di bambini talvolta molto piccoli e all'improvviso, ovvero senza nemmeno avere il tempo di elaborare il lutto relativo alla perdita di quella che era sorella o figlia; le conseguenze di carattere psicologico relative al vissuto dei singoli e alle peculiarità della specifica vicenda.

A seguito dell'evento gli orfani sono stati in prevalenza affidati alla famiglia materna e in particolare a nonni, zii o cugini. In un caso una coppia di fratelli, un ragazzo e una ragazza, sono stati affidati alla nonna e alla zia paterna.

Non esiste una prassi consolidata e omogenea per la presa in carico degli orfani per crimini domestici. In alcuni casi la presa in carico è avvenuta a seguito dell'intervento del tribunale per i minorenni e dunque con un decreto di affidamento e collocamento degli orfani.



In questi casi il tribunale incarica espressamente i servizi sociali di monitorare l'affido e il successivo sviluppo in supporto al nuovo nucleo.

In altri casi la presa in carico è avvenuta per intervento delle forze dell'ordine e non sempre in tali occasioni vi è stato un successivo provvedimento di affido del tribunale per i minorenni. La circostanza potrebbe rivelare delle criticità sotto il profilo dell'acquisizione dei dati relativi agli orfani per crimini domestici, in quanto mentre il provvedimento del tribunale può essere agevolmente assunto con una semplice richiesta alla magistratura, lo stesso non avviene per le prese in carico decise dalle forze dell'ordine.

La presa in carico degli orfani viene riferita, in tutte le interviste, come immediata, sia nel caso d'intervento del tribunale per i minorenni che nel caso di intervento delle forze dell'ordine.

Nello specifico, gli intervistati riferiscono un tempo che varia dalle ore immediatamente successive all'evento delittuoso a un tempo massimo di 24 ore. In tutti i casi gli intervistati hanno riferito di aver avuto il supporto emotivo delle forze dell'ordine e di aver sentito la loro presenza rassicurante.

Il ruolo e il rapporto con i servizi sociali sono stati riferiti da tutti gli intervistati come l'aspetto più critico.

L'unica esperienza positiva riguarda una coppia di affidatari e si riferisce a un'assistente sociale che possedeva un legame sia con la madre deceduta che con la coppia divenuta poi affidataria dei tre figli. In questo caso l'assistente sociale conosceva i tre bambini e la famiglia da prima della morte della madre, in quanto era stata investita della vicenda di separazione tra la stessa e il marito. I bambini erano stati affidati dal tribunale ordinario al padre nell'ambito del giudizio di separazione coniugale.

In questo scenario l'assistente sociale monitorava la situazione per ragioni connesse al suo incarico ma anche per ragioni personali, in quanto molto legata ai bambini. Per questo motivo, appena venuta a conoscenza dell'omicidio della donna, si è attivata per ottenere dal tribunale per i minorenni il provvedimento di affido dei bambini ai cugini materni nelle ore immediatamente successive alla morte della donna.

In tutti gli altri casi gli intervistati hanno riferito la quasi totale assenza dei servizi sociali, anche quando la loro presenza era prevista dal decreto di affidamento del tribunale per i minorenni.

I familiari parlano di poche visite (una/due nel mese successivo all'evento morte) e lamentano ritardi nella predisposizione dei progetti dedicati ai minorenni e nella redazione delle relazioni per il tribunale che avrebbero dovuto decidere sull'affido.



In un caso, nel quale la presa in carico non era stata disposta dal tribunale, l'intervento dei servizi sociali è stato sollecitato dai familiari affidatari al fine di ottenere benefici e contributi economici.

Gli intervistati talvolta lamentano una certa inadeguatezza nella relazione di aiuto, che richiede competenze specifiche, capacità di ascolto e una particolare empatia da parte dei servizi.

Gli affidatari hanno sentito la mancanza di interventi volti a facilitare il nuovo assetto familiare da parte del servizio sociale. Il loro senso di solitudine è acuito dalla mancata conoscenza di associazioni del territorio che prestino aiuto specifico agli orfani e alle loro famiglie.

Si sono registrate forme di sostegno alle famiglie affidatarie da parte dei comuni e dalle Asl del territorio di appartenenza. Tali interventi si sono realizzati attraverso contributi di carattere economico per periodi di tempo limitati (a una famiglia, ad esempio, vengono pagati il canone di locazione e le utenze dal comune di residenza; ad altre due viene erogato un contributo giornaliero per ogni bambino, variabile da 4 a 6 euro) oppure attraverso la proposta/messa a disposizione di servizi. In questi casi si è trattato quasi sempre di persone che aiutano le famiglie affidatarie nella gestione quotidiana degli orfani (una famiglia riferisce di avere un educatore che per 15 ore a settimana aiuta i tre orfani nei compiti; un'altra racconta della messa a disposizione di un'assistente domiciliare per 10 ore settimanali, che risultano però insufficienti, trattandosi di bambino con gravi problemi psichiatrici).

Dalle testimonianze è emerso che il personale chiamato a prestare questi servizi è spesso privo di esperienza nel settore: l'esempio più ricorrente è quello dell'aiuto psicologico che viene in molti casi realizzato da giovani tirocinanti. Altro elemento emerso è quello della scarsità delle ore, che non coprono tutti i bisogni dell'orfano e della famiglia affidataria.

L'altra criticità evidenziata riguarda la discontinuità e la precarietà del personale incaricato: si tratta spesso di dipendenti di cooperative appaltatrici dei servizi erogati dalle amministrazioni locali che hanno contratti di lavoro a tempo determinato e che non possono garantire una continuità della quale c'è invece assoluto bisogno, anche in considerazione degli specifici vissuti degli orfani, spesso bisognosi di nuove figure di riferimento stabili.

Analoghe criticità sono emerse con riferimento all'assistenza di tipo medico-psicologico a cura del servizio sanitario nazionale. I primi appuntamenti vengono programmati anche due mesi dopo l'evento traumatico e la presa in carico da parte dei familiari.

Inoltre, anche quando entrano "a regime", gli interventi non sono sufficienti e non superano i due incontri al mese. Si tratta spesso di attività svolte da giovani neolaureati impiegati a tempo determinato, con i quali i bambini non hanno nemmeno il tempo di instaurare un rapporto di fiducia.



La stessa considerazione vale per gli altri tipi d'intervento medico di cui possono avere bisogno gli affidatari. Le visite specialistiche, ad esempio quelle neurologiche e psichiatriche, vengono fissate dopo molto tempo dall'evento drammatico e dalla presa in carico. Da ciò emerge come non sia soddisfatto il requisito dell'urgenza.

Quasi mai l'orfano ha beneficiato di un sostegno neuropsichiatrico o psicoterapeutico nel tempo, nonostante se ne riscontrasse la necessità per la comparsa di evidenti sintomi relativi ai disturbi post traumatici da stress, riconoscibili non solo nei bambini che sono stati testimoni oculari dell'omicidio. In una sola intervista è stato riferito che la psicoterapia a carico del servizio sanitario nazionale, durata due anni e avvenuta a cadenza bisettimanale, ha avuto esiti soddisfacenti. Nel resto dei casi gli orfani non sono stati mai seguiti da nessun professionista con continuità e con terapie efficaci. In aggiunta a ciò, dalle interviste è emerso che le terapie di aiuto concreto sono attivate privatamente dalle famiglie affidatarie.

Si è riscontrato che l'assenza di una psicoterapia di supporto nel periodo successivo alla morte della madre ha determinato, in seguito e nel corso degli anni, l'insorgere del bisogno di un percorso di aiuto che, tuttavia, è spesso precluso dalle difficoltà economiche e da quella di trovare personale competente e con esperienza (ciò soprattutto nei piccoli centri). In un caso si è reso necessario l'intervento del servizio di psichiatria, con conseguente ricovero del minorenni. L'intervento, a detta degli affidatari, si è rivelato inadeguato, tanto che gli stessi hanno ritenuto necessario inserire il minorenne in una struttura psichiatrica privata.

Non sempre i progetti e i piani individualizzati sono stati attivati, anche laddove i familiari ne abbiano fatto espressa richiesta.

Con riferimento ai benefici economici in favore degli orfani e della famiglia affidataria da parte dell'ente locale (servizi sociali) è emersa una diseguaglianza significativa a seconda del territorio di residenza. Nei pochi casi nei quali il sostegno economico arriva dal comune di appartenenza, gli importi risultano essere modesti (tra 4 e 6 euro al giorno) e corrisposti in ritardo per ragioni burocratiche.

L'orfano cambia scuola di rado. Solo in due casi, nelle interviste condotte, c'è stato un cambio di scuola connesso al trasferimento in un'altra regione. La questione assume rilievo sotto il profilo delle ulteriori competenze dei servizi sociali chiamati in questi casi a intervenire con la scuola per garantire all'orfano il migliore inserimento. Spesso non si riscontra l'attivazione dei servizi sociali con il mondo scolastico. Solo in due casi è stato riferito un intervento per agevolare l'inserimento del bambino nella nuova scuola e anche nel nuovo ambiente sociale.



La maggior parte degli intervistati riferisce l'assenza di ripercussioni sull'andamento scolastico (debiti formativi o perdita di anni scolastici). Una ragazza, affidata alla famiglia del padre, racconta di aver abbandonato l'ultimo anno di scuola secondaria per lavorare e rendersi autonoma. Lasciare la scuola è stato l'unico modo per poter andare a vivere da sola e portare con sé il fratello minore.

Il collocamento iniziale è stato quasi sempre confermato nel tempo, fatta eccezione per un caso di affidamento in cui ai nonni materni sono succeduti, dopo sei mesi, gli zii materni per ragioni di età avanzata dei nonni.

In quasi tutti i casi il nucleo familiare era già conosciuto dai servizi sociali prima dell'evento delittuoso. Le testimonianze raccontano, infatti, di pregresse denunce penali (per maltrattamenti, *stalking* e violenza) da parte della madre poi uccisa oppure di una separazione molto conflittuale. In tutti i casi esaminati, quindi, i servizi sociali avevano in carico il nucleo e, in alcuni casi, lo seguivano in concreto.

La relazione tra la famiglia della donna uccisa e la famiglia del responsabile dell'omicidio è di solito inesistente o molto conflittuale. Solo in un caso le due nonne collaborano nella crescita delle due bambine, nonostante l'affidamento sia stato disposto presso la nonna materna.

Il rapporto dell'orfano con il padre omicida non è sempre uguale. Quando l'orfano viene a conoscenza della verità chiede del padre, anche se molto piccolo. La richiesta è talvolta legata a una curiosità verso il padre e a un desiderio di incontrarlo per parlargli e chiedergli le ragioni che lo hanno portato a uccidere la madre.

In altri casi l'orfano non parla mai del padre. In altri ancora, in particolare quando hanno assistito al delitto, i bambini chiedono sì del padre, ma vogliono essere rassicurati perché hanno paura che possa fare loro del male.

Il padre omicida non sempre chiede del figlio. In un caso il padre ha mantenuto il rapporto con i due figli scrivendo lettere dal carcere. La relazione padre-figlio investe anche il problema della tutela delle famiglie affidatarie e degli orfani, che lamentano il bisogno di essere informati sull'andamento del processo ed esprimono la loro reale preoccupazione di vedere l'autore dell'omicidio in libertà.

Circa la metà degli intervistati ha cambiato il cognome, assumendo quello materno. In un caso, nel quale all'affidamento è seguita l'adozione, gli orfani hanno aggiunto il cognome dell'affidatario, oggi adottante, a quello del padre naturale.



6.2 Riflessioni sulle condizioni degli orfani

I bambini e i ragazzi intervistati hanno manifestato disturbi da stress post traumatico: per essi l'evento traumatico viene vissuto come uno spartiacque tra il "prima" e il "dopo". Ciò si presenta in linea con quanto evidenziato dai diversi contributi nazionali e internazionali in materia. I sintomi e le conseguenze riscontrate negli orfani per crimini domestici possono manifestarsi a più livelli e in diversi ambiti. In alcuni casi possono strutturarsi in forme psicopatologiche tipiche dei casi di disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti.

La vita dei bambini e delle famiglie affidatarie non è più la stessa: tutte le persone coinvolte sviluppano una sorta di ipersensibilità ai potenziali segnali di pericolo, tanto da vivere costantemente in uno stato di allerta e di tensione che condiziona la quotidianità.

Negli orfani molto piccoli si riscontra una significativa sofferenza emotiva e psicologica: molti di loro riferiscono a parole o con disegni alcuni dei tragici fatti accaduti. In tutti gli orfani si riscontra una significativa sofferenza emotiva e psicologica, che può esitare, se non trattata, in disturbi ansiosi e depressivi cronici. Molti di loro riferiscono verbalmente, o, specie i più piccoli, con disegni, alcuni dei tragici fatti accorsi.

Durante i racconti si rilevano segni palesi di angoscia, preoccupazione e paura. Il dolore andrà ancora elaborato, ma la sofferenza interna, dopo simili eventi, sarà permanente. In ogni fase evolutiva il ricordo, il dolore e la rabbia per i fatti vissuti saranno infatti presenti. Se non seguiti tempestivamente gli orfani possono manifestare un forte senso di colpa per non aver protetto la madre e, quindi, un senso di responsabilità per ciò che è successo.

È stata raccolta la testimonianza di una bambina che in un incubo notturno urlava dicendo che prima della perdita della madre aveva visto un'ombra nel corridoio ma non l'aveva detto.

Alcuni bambini si "proteggono" attraverso processi di dissociazione, scivolando in un mondo parallelo. Altri possono sviluppare disturbi ossessivi con cui cercano di controllare un mondo percepito come pauroso e minaccioso. È esattamente questo il caso di una bambina di 8 anni che, a causa di questi disturbi, ha sviluppato un'ossessione che la costringe a chiudere tutte le porte delle stanze di casa e fa fatica nell'andare a scuola.

Dopo la morte della madre segue una fase dell'esistenza molto delicata che richiede cautela e attenzione al fine di accompagnare i bambini nella lunga e dolorosa, ma necessaria, elaborazione del lutto, nel massimo rispetto dei tempi individuali, senza anticipare né forzare i ritmi.



Tutti i bambini hanno bisogno di un ambiente sereno e rassicurante che consenta una vita scandita da regolarità e prevedibilità. Per i ragazzi traumatizzati questi elementi diventano davvero imprescindibili. Per tali ragioni è necessario attivare aiuti concreti per sostenere gli affidatari, che a volte hanno già dei figli, anch'essi bisognosi di comprendere cosa è successo e di essere tranquillizzati.

Tali fatti mettono in mostra come sia necessario costruire una solida rete affettiva e relazionale che sostenga la famiglia affidataria e i bambini nella loro crescita.

Il trauma subito per la perdita della madre comporta frequentemente un possibile estraniamento da parte del minorenne, che tenderà a rifugiarsi in un "proprio mondo" in grado, apparentemente, di farlo sentire più al sicuro. Nonostante questa fase, è necessario intervenire ampliando le relazioni, al fine di costruire un vissuto socio-relazionale che sia il più funzionale possibile al superamento del trauma da parte del minorenne. La famiglia affidataria e i bambini necessitano di sapere che in qualsiasi momento dovessero avere bisogno di un aiuto un professionista esperto sarà a loro disposizione per superare le conseguenze del doloroso trauma subito.

Le interviste condotte evidenziano, pur nella loro diversità, elementi e bisogni comuni. Tra di essi, in particolare, la percezione di insufficienza/assenza di figure specializzate (psicologi/psicoterapeuti) o adeguatamente formate al trattamento e all'intervento sul trauma specifico degli orfani per crimini domestici.

La loro condizione, non paragonabile per le sue caratteristiche ad altre condizioni di sofferenza psichica, deve essere affrontata tenendo conto di una serie di criticità da danno specifico. Tra queste si evidenzia in particolare la mancata tempestiva comunicazione del decesso della madre.

La necessità di mascherare la morte violenta e proteggere gli orfani da ulteriori danni fa optare spesso per una strategia che tende a mantenere il silenzio piuttosto che informare. Va ricordato che l'elaborazione del lutto non può prescindere dalla consapevolezza della morte della propria madre e, invece, questo processo viene trascurato e rinviato.

Le ragioni che sono dietro a tali scelte si collegano principalmente ai seguenti fattori:

- a. nei casi in cui il minorenne era presente si trascura di parlare dell'evento in quanto si ritiene, erroneamente, che questa evocazione di ricordi possa causare dolore ulteriore e gratuito, non riconoscendo al valore della narrazione l'esperienza catartica necessaria per superare il trauma subito;
- b. incapacità e impreparazione degli affidatari di affrontare l'argomento, non sapendo quali parole utilizzare e come scegliere il momento.



Ancora, i familiari dei minorenni avvertono carenze nei percorsi di assistenza psicologica che possono facilitare il nuovo assetto familiare.

Risulta pertanto importante garantire un supporto specifico da parte dei servizi socio-sanitari preposti con l'aiuto delle associazioni del territorio e creare una mappatura delle associazioni del territorio, a cui si possa far riferimento. Le figure di aiuto dovrebbero, inoltre, agire seguendo protocolli di emergenza-urgenza, come richiedono le linee guida di altri eventi traumatici. Disturbi postraumatici da stress, particolarmente riconoscibili nei bambini che sono stati testimoni oculari dell'omicidio ma non solo, devono essere presi in carico in tempi rapidi e preferibilmente entro 48 ore dall'episodio.

Non si tratta solo di un lutto improvviso, ma di una forma di perdita che avviene per mano di una delle due figure che avrebbe dovuto provvedere all'accudimento del bambino. È fondamentale aiutare tutte le persone coinvolte a superare il dolore ma, soprattutto, a elaborare il lutto, vale a dire accompagnarle in un processo che prevede, tra le sue principali fasi, quella di accettazione della realtà dei fatti e della irreversibilità della morte.

Troppo spesso nelle interviste è emerso che i familiari sono stati lasciati soli nel processo, trascurando di mettere in atto tutte quelle fasi che, invece, sono considerate fondamentali nella dinamica di superamento e accettazione della morte. Tra di esse, quella di riuscire a dare un senso a quanto accaduto e di avere delle risposte, anche se queste possono causare dolore.

In linea generale e in continuità con quanto già evidenziato da precedenti studi, ciò che emerge dalle narrazioni è l'esigenza di poter contare, da parte degli orfani e delle loro famiglie affidatarie, su una rete di professionisti. Insegnanti, avvocati, forze dell'ordine, assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti che, con adeguata formazione teorica e pratica e con capacità relazionali ed empatiche, possano intervenire su questo complesso problema, sia a breve che a lungo termine.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

7.

Le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza



7. Le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Il presente studio nasce dalla consapevolezza della mancanza di un quadro conoscitivo completo e aggiornato sui bambini e i ragazzi orfani per crimini domestici e ha l'obiettivo di conoscere più da vicino alcune realtà, per metterne in luce le buone prassi e tracciare la strada per risolvere le criticità riscontrate.

In continuità con quanto evidenziato dai precedenti studi sul tema¹⁴, il quadro emerso individua le principali criticità nella carenza di dati ufficiali, di interventi multidisciplinari strutturali a sostegno degli orfani e delle famiglie che li accolgono, di prassi unitarie, nonché di una adeguata formazione degli operatori sociosanitari. Analoghe criticità sono state evidenziate nel Rapporto di valutazione del Grevio (Gruppo di esperti sul contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica) sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Nelle raccomandazioni all'Italia, pubblicate il 13 gennaio 2020, il Gruppo:

- richiede di sviluppare ulteriori soluzioni che offrano un coordinamento e una risposta a tutte le forme di violenza contro le donne, formando personale specializzato e con il forte coinvolgimento di tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni non governative impegnate nella lotta alla violenza contro le donne;
- osserva che, sulla base delle informazioni acquisite, è stato difficile valutare fino a che punto in Italia i bambini e le bambine testimoni di violenza abbiano accesso ad adeguati servizi di protezione e supporto;
- afferma che un grande ostacolo all'accesso dei servizi è rappresentato dalla mancanza di una corretta comprensione della violenza e dei suoi effetti sui bambini e sulle bambine da parte dei professionisti che lavorano nei servizi sociali;
- afferma che per riconoscere la violenza e intervenire adeguatamente e tempestivamente è necessaria una specializzazione e una formazione sistematica e continuativa che deve avvenire con una prospettiva di genere, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul (art. 15);
- accoglie con favore l'adozione della legge n. 4 del 2018 e invita le autorità ad accelerare l'adozione dei decreti attuativi al fine di rendere applicabili e concrete le misure di sostegno previste dalla legge.

¹⁴ Baldry, A. C. (2018), op.cit.



Il percorso di approfondimento svolto evidenzia la presenza di reti che operano proficuamente in alcuni ambiti territoriali e l'adozione di specifiche legislazioni e misure di sostegno da parte di alcune regioni, ma si tratta di situazioni fortemente diversificate sul territorio nazionale.

In ambito giudiziario il Consiglio superiore della magistratura, con la risoluzione del 9 maggio 2018 *Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*, ha ritenuto necessario promuovere le buone prassi organizzative al fine di rendere più efficiente ed efficace una risposta di tutela giurisdizionale.

Vista la centralità del tema della tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, il Consiglio ha ritenuto ineludibile l'esigenza di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, ossia tra procure ordinarie, tribunale civile e magistratura minorile.

Il Consiglio ha evidenziato che la soluzione del problema è di fatto affidata alla collaborazione spontanea e virtuosa tra magistrati dei diversi uffici giudiziari e che il rispetto della norma contenuta nell'articolo 609 decies del codice penale (che individua l'interlocutore della procura ordinaria nel tribunale per i minorenni) è di fatto attuato dalla buona prassi di un'interlocazione tempestiva e diretta tra magistrati della procura ordinaria e quelli della procura minorile, potendo quest'ultima garantire il rispetto delle esigenze di segretezza nonché acquisire le informazioni dirette ad assicurare un intervento tempestivo a tutela del minorenne.

Il Consiglio ha quindi ritenuto auspicabile, in presenza di competenze concorrenti tra le diverse autorità giudiziarie, civili e minorili, "al fine di scongiurare il rischio che nessun giudice intervenga o che l'intervento sia tardivo, che i capi degli uffici si rendano promotori di accordi e linee guida, meglio se aventi veste formale e recepite in direttive e circolari dei rispettivi uffici, al fine di garantire una tempestiva cooperazione da parte di tutti i magistrati competenti".

Alla luce dei risultati dello studio svolto dal gruppo di lavoro e sulla spinta dei moniti provenienti dal Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (Grevio) e dal Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Autorità garante, nell'esercizio del potere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge n. 112 del 2011 e al fine di dare piena attuazione ai diritti sanciti nella Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 ha adottato le seguenti raccomandazioni.



L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza segnala la necessità

Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia:

- di promuovere l'adozione, d'intesa con la Conferenza Unificata, di linee guida per definire procedure d'intervento omogenee in ambito nazionale a sostegno degli orfani per crimini domestici e dei loro affidatari.

Alle regioni e ai comuni:

di dare piena attuazione alla legge n. 4 del 2018 e in particolare di:

- istituire presidi e servizi pubblici gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e servizi in favore degli orfani per crimini domestici, nonché di assistenza e di consulenza, anche con la predisposizione di corsi volti a favorire la formazione dei tutori e dei curatori speciali;
- favorire le attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandole con quelle dei servizi pubblici;
- acquisire dati sul fenomeno con il coinvolgimento di tutte le istituzioni competenti al fine di elaborare idonee ed efficaci strategie di prevenzione e contrasto;
- promuovere, anche tramite l'attivazione di protocolli, la costruzione di una rete a sostegno degli affidatari, che coinvolga anche l'associazionismo, il terzo settore e gli attori della società civile presenti sul territorio;
- assicurare, tramite i servizi sociali, un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa anche oltre il compimento della maggiore età;
- assicurare assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale per tutto il tempo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico degli orfani, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica;
- aumentare il numero degli assistenti sociali sul territorio assicurando una adeguata proporzione rispetto al numero di abitanti;
- salvaguardare la funzione pubblica della tutela minorile e garantire la continuità degli interventi.



Al Ministero dell'economia e delle finanze:

- di completare celermente l'iter per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2018, privilegiando soluzioni che consentano di poter accedere tempestivamente alle risorse e prevedendo meccanismi di armonizzazione con analoghe misure in ambito regionale.

Ai titolari del potere di iniziativa legislativa:

- di istituire un sistema informativo unitario che contenga una banca dati dei minorenni privi di un ambiente familiare, basata su indicatori uniformi e comuni a tutto il territorio nazionale, per monitorare il numero e le caratteristiche dei minorenni fuori famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza, i tempi e le modalità di uscita dallo stesso;
- di facilitare le procedure per dare attuazione ai diritti riconosciuti dalla legge n. 4 del 2018 in favore degli orfani per crimini domestici e a tal fine prevedere che la procedura di cambio del cognome per gli orfani rientri nelle competenze del tribunale per i minorenni.

Al Ministero dell'istruzione:

- di assicurare la diffusione e l'attuazione delle Linee di indirizzo per garantire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, anche tramite la realizzazione di corsi di formazione.

Al Ministero dell'interno:

- di riportare nel database dedicato agli omicidi commessi in ambito domestico informazioni circa la presenza di figli minorenni.

Alle Forze dell'ordine:

- di curare la formazione specifica iniziale e continua degli operatori con particolare riferimento alle buone prassi da attuare in occasione dei primi interventi in presenza di minorenni figli di vittime di crimini domestici.



Al Consiglio nazionale forense:

- di curare una formazione iniziale e specifica e continua per gli avvocati.

Al Consiglio nazionale degli assistenti sociali:

- di curare una formazione specifica iniziale e continua per gli assistenti sociali.

Al Consiglio superiore della magistratura:

- di verificare l'attuazione della risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, assunta con delibera 9 maggio 2018, con particolare attenzione agli interventi realizzati per rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario tra procure ordinarie, tribunale civile e magistratura minorile;
- di promuovere il coordinamento tra gli uffici giudiziari in cui pendono procedimenti nei quali è coinvolto il medesimo minorenne – anche al fine di garantire una celere comunicazione da parte della procura ordinaria che procede per l'omicidio del genitore al tribunale per i minorenni – affinché nell'immediato venga avviata una tempestiva azione di tutela e presa in carico del minorenne e nel prosieguo siano comunicati all'orfano e alle famiglie affidatarie i permessi premio del genitore omicida e qualsiasi ipotesi di scarcerazione;
- curare una formazione specifica sul tema, iniziale e continuativa, per i magistrati togati e onorari.

Al Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi:

- di curare una formazione specifica iniziale e continua per gli psicologi.



Bibliografia

Principali riferimenti internazionali

- Aizer, A. (2010). *The gender wage gap and domestic violence*, American Economic Review, 100(4), pp. 1847-59.
- Alisic, E., Zalta, A. K., Van Wesel, F., Larsen, S. E., Hafstad, G. S., Hassanpour, K., & Smid, G. E. (2014). *Rates of post-traumatic stress disorder in trauma-exposed children and adolescents: meta-analysis*, The British Journal of Psychiatry, n. 204(5), pp. 335-340.
- Akoensi, T. D., Koehler, J. A., Lösel, F., & Humphreys, D. K. (2013). *Domestic violence perpetrator programs in Europe, Part II: A systematic review of the state of evidence*, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 57(10), pp. 1206-1225.
- Alisic, E., Groot, A., Snetselaar, H., Stroeken, T., & Van De Putte, E. (2017). *Children bereaved by fatal intimate partner violence: A population-based study into demographics, family characteristics and homicide exposure*, PLoS one, 12(10), e0183466.
- Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., & Ellsberg, M. (2014). *Interventions to prevent or reduce violence against women and girls: A systematic review of reviews*.
- Baker, C. K., Billhardt, K. A., Warren, J., Rollins, C., & Glass, N. E. (2010). *Domestic violence, housing instability, and homelessness: A review of housing policies and program practices for meeting the needs of survivors*, Aggression and Violent Behavior, 15(6), pp. 430-439.
- Baldry, A.C., Cinquegrana, C. (2016). *Guidelines for intervening with special orphans*, EU Daphne project report, <http://switchoff-ita.weebly.com/linee-guida.html>.
- Ball, B., Tharp, A. T., Noonan, R. K., Valle, L. A., Hamburger, M. E., & Rosenbluth, B. (2012). *Expect respect support groups: preliminary evaluation of a dating violence prevention program for at-risk youth*, Violence Against Women, 18(7), pp. 746-762.
- Bennett, L., Riger, S., Schewe, P., Howard, A., & Wasco, S. (2004). *Effectiveness of hotline, advocacy, counseling, and shelter services for victims of domestic violence: A statewide evaluation*, Journal of Interpersonal Violence, 19(7), pp. 815-829.
- Black, D., & Kaplan, T. (1988). *Father kills mother: Issues and problems encountered by a child psychiatric team*, The British Journal of Psychiatry, n. 153(5), pp. 624-630.
- Chang, J. C., Dado, D., Hawker, L., Cluss, P. A., Buranosky, R., Slagel, L., McNeil M. & Scholle, S. H. (2010). *Understanding turning points in intimate partner violence: factors and circumstances leading women victims toward change*, Journal of women's health, 19(2), pp. 251-259.
- Chanmugam, A. (2014). *Social work expertise and domestic violence fatality review teams*, Social work, 59(1), pp. 73-80.
- Collins, R. (2008). *Violence: a micro-sociological theory*, Princeton University press, Princeton and Oxford.
- Corradi, C., Baldry, A.C., Buran, S., Kouta, C., Schröttle, M., Stevkic, L. (2018). *Exploring the data on femicide across Europe*, in Weil, S., Corradi, C., Naudi, M., eds. *Femicide across Europe. Theory, research and prevention*, Policy Press University of Bristol, Bristol.



Corradi, C., Marcuello-Servòs, C., Boira, S., Weil, S. (2016). *Theories of femicide and their significance for social research*, Current sociology, 64 (7), pp. 1-21.

Dekel, B., Abrahams, N., & Andipatin, M. (2018). *Exploring adverse parent-child relationships from the perspective of convicted child murderers: A South African qualitative study*, PloS one, 13(5), e0196772.

Dekel, B., Abrahams, N., & Andipatin, M. (2019). *Exploring the intersection between violence against women and children from the perspective of parents convicted of child homicide*, Journal of Family Violence, 34(1), pp. 9-20.

de Vido, S. (2017) *The ratification of the Council of Europe Istanbul Convention by the EU: a step forward in the protection of women from violence in the European legal system*, European Journal of Legal Studies, 9(2): pp. 69-102.

Eckenrode, J., Ganzel, B., Henderson Jr, C. R., Smith, E., Olds, D. L., Powers, J., ... & Sidora, K. (2000). *Preventing child abuse and neglect with a program of nurse home visitation: The limiting effects of domestic violence*; Jama, 284(11), pp. 1385-1391. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.284.11.1385>

EIGE, (2014). *Estimating the costs of gender-based violence in the European Union*.

Gregory, A. C., Williamson, E., & Feder, G. (2017). *The impact on informal supporters of domestic violence survivors: A systematic literature review*, Trauma, Violence, & Abuse, 18(5), pp. 562-580.

Holland, K. M., Brown, S. V., Hall, J. E., & Logan, J. E. (2018). *Circumstances preceding homicide-suicides involving child victims: a qualitative analysis*, Journal of interpersonal violence, 33(3), pp. 379-401.

Kapardis, A., Baldry, A. C., & Konstantinou, M. (2017). *A Qualitative Study of Intimate Partner Femicide and Orphans in Cyprus*, Qualitative Sociology Review, 13(3).

Kelly, L., & Westmarland, N. (2015). *Domestic violence perpetrator programmes: Steps towards change. Project Mirabal final report*.

Khumisi, E. T., De Waal, M., & Van Wyk, N. C. (2015). *Educating nurses on intervention in and prevention of intimate partner violence: a systematic review: teaching and learning in health care professions*, African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance, 21(Supplement 1), pp. 369-384.

Kouta, C., Rousou, E., Freysteinsd.ttir, F, Boira, S. and Naudi, M. (2017). *Gender and socio-cultural perspectives through femicide case studies*, Journal of Community Medicine and Health Care, 2(2):1013.

Lagarde y de los Ríos, M. (2007). *Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, n. 49(200), pp. 143-165.

Lewandowski, L.A., Mc Farlane, J., Campbell, J.C., Gary, F., Barenski, C. (2004). *He killed my mommy! Murder or attempted murder of a child's mother*, Journal of family violence, n. 19, pp. 211-220.

Lila, M., Oliver, A., Galiana, L., & Gracia, E. (2013). *Predicting success indicators of an intervention programme for convicted intimate-partner violence offenders: The Contexto Programme*, The European journal of psychology applied to legal context, 5(1), pp. 73-95.

Lovrin, M. (1999). *Parental murder and suicide: post-traumatic stress disorder in children*, Journal of child and adolescent psychiatric nursing, n. 12, pp. 110-117.

Maiuro, R. D., & Eberle, J. A. (2008). *State standards for domestic violence perpetrator treatment: Current status, trends, and recommendations*, Violence and Victims, 23(2), p. 133.



- Radford, J., & Russell, E. H. (1992). *Femicide: The Politics of Killing Women*, Twayne publishers, New York.
- Serran, G., & Firestone, P. (2004). *Intimate partner homicide: A review of the male proprietariness and the self-defense theories*, in *Aggression and violent behavior*, n. 9(1), pp. 1-15.
- Shackelford, T. K. (2001). *Cohabitation, marriage, and murder: Woman killing by male romantic partners*. *Aggressive Behavior*, Official Journal of the International Society for Research on Aggression, n. 27(4), pp. 284-291.
- Shackelford, T. K., & Mouzou, J. (2005). *Partner killing by men in cohabiting and marital relationships: a comparative, cross-national analysis of data from Australia and the United States*, *Journal of interpersonal violence*, n. 20(10), pp. 1310-1324.
- Shalhoub-Kevorkian, N. (2003). *Reexamining femicide: breaking the silence and crossing "scientific borders"*, *Journal of women in culture and society*, n. 28 (2), pp. 581-608. <https://www.jstor.org/stable/10.1086/342590?seq=1>
- Smith, S. G., Fowler, K. A., & Niolon, P. H. (2014). *Intimate partner homicide and corollary victims in 16 states: National Violent Death Reporting System, 2003-2009*, *American journal of public health*, 104(3), pp. 461-466.
- Steeves, R.H., Parker, B. (2007). *Adult perspectives on growing up following uxoricide*, *Journal of interpersonal violence*, n. 22, pp. 1270-1284.
- Stöckl, H., Devries, K., Rotstein, A., Abrahams, N., Campbell, J., Watts, C. & Garcia Moreno, C. (2013). *The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review*, *The Lancet*, n. 382, pp. 859-86.
- Stout K., (1991). *Intimate Femicide: A national demographic overview*, *Journal of Interpersonal Violence*, n. 6(4), pp. 476-485.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2014). *Global study on homicide*, Vienna: UNODC, www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf.
- Weil, S. (2018). *Research and prevention of femicide across Europe*, in Weil, S., Corradi, C., Naudi, M., eds *Femicide across Europe, theory, research and prevention*, Policy Press University of Bristol, Bristol, pp. 1-16.
- Weil, S. (2016). *Making femicide visible*. *Current sociology*, 64(7), 1124-1137.
- Willis, D., Hawkins, J. W., Pearce, C. W., Phalen, J., Keet, M., & Singer, C. (2010). *Children who witness violence: what services do they need to heal?*, *Issues in mental health nursing*, 31(9), pp. 552-560.
- World Health Organization (2012). *Understanding and addressing violence against women: intimate partner violence*.
- Zeanah, C.H., Burk, G.S. (1984). *A young child who witnessed her mother's murder: Therapeutic and legal considerations*, *American journal of psychotherapy*, n. 38, pp. 132-145.
- Zeoli, A. M., & Webster, D. W. (2010). *Effects of domestic violence policies, alcohol taxes and police staffing levels on intimate partner homicide in large US cities*, *Injury prevention*, 16 (2), pp. 90-95.
- Zeoli, A. M., Malinski, R., & Turchan, B. (2016). *Risks and targeted interventions: firearms in intimate partner violence*, *Epidemiologic reviews*, 38(1), pp. 125-139.



Principali riferimenti nazionali

Baldry, A.C. (2016). *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*. FrancoAngeli.

Baldry, A. C. (2018). *Orfani speciali: Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psicosociali su figlie e figli del femminicidio*. 2 ed. aggiornata con la nuova legge 4 dell'11-01-2018. FrancoAngeli, Milano.

Baldry, A.C., Cinquegrana, C. (2016). *Guidelines for intervening with special orphans*, EU Daphne project report, <http://switchoff-ita.weebly.com/linee-guida.html>.

Baldry, A. C., Cinquegrana, V., Cacace, S., Crapolicchio, E. (2016). *Victim's perception of quality of help and support by the police issuing warnings orders in ex intimate partner stalking cases in Italy*, *Policing*, 10 (4), pp. 432-445.

Baldry, A. C., Ferraro, E. (2010). *Uomini che uccidono. Cause, storie e investigazioni*, Edi-Ermes, Milano.

Barletta R., Federici A., Muratore M. G. (2008). *La violenza contro le donne. Indagine multiscopio sulle famiglie, Sicurezza delle donne*, 2006, Istat, Roma.

Bianchi D. (2011). *Ascoltare il minore: interventi di protezione e tutela dei bambini e adolescenti*, Carocci Faber, Roma.

Bourke, J. (2011). *Stupro. Storia della violenza sessuale*, Laterza, Bari-Roma.

Bowlby J. (1969). *L'attaccamento alla madre*, in *Attaccamento e perdita*, Bollati Boringhieri, Torino, vol. 1.

Bowlby J. (1989). *Una base sicura*, Raffaello Cortina, Milano, p. 10.

Bozzoli A., Morelli M., Ruggerini M. (2013). *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse.

Campagnoli M.C. (2013). *L'ascolto del minore*, Giuffrè.

Casa delle donne per non subire violenza ONLUS. (2017) *I femicidi in Italia: i dati raccolti sulla stampa relativa all'anno 2016*, Bologna.

Cavina, M. (2010). *Per una storia della cultura della violenza coniugale*, *Genesis*, 9 (2), pp. 19-37.

Cirillo S., Di Blasio P. (1989). *La famiglia maltrattante*, Raffaello Cortina.

Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia – Cismai (2017), *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*, https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/requisiti_minimi_degli_interventi_nei_casi_di_violenza_assistita_da_maltrattamento_sulle_madri.pdf.

Corn, E. (2013). *Il femminicidio come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'esperienza cilena*, <http://www.penalecontemporaneo.it/d/2479>.

Corradi, C. (2011). *L'amore come istituzione totale. Un modello interpretativo della violenza contro le donne*, http://www.lumsa.it/sites/default/files/ricerca/prin2008/Report_finale_Teorie.pdf.

Corradi, C., Marcuello-Servòs, C., Boira, S., Weil, S. (2016). "Theories of femicide and their significance for social research", in *Current sociology*, n. 64 (7), pp. 1-21.



- Danna, D. (2007). *Ginocidio. La violenza contro le donne nell'era globale*, Elèuthera.
- Di Tullio D'Elisiis A. (2013). *Il nuovo reato di femminicidio: Legge 15 ottobre 2013, n. 119*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna.
- Eures (2015). *Rapporto sul femminicidio in Italia. Caratteristiche e tendenze del 2014*, Roma.
- Ferrara P., Caporale O., Cutrona C., Sbordone A., Amato M., Spina G., Ianniello F., Fabrizio G.C., Guadagno C., Basile M.C., Miconi F., Perrone G., Riccardi R., Verrotti A., Pettoello-Mantovani M., Villani A., Corsello G., Scambia G. (2015). *Femicide and murdered women's children: which future for these children orphans of a living parent?*, Italian journal of pediatrics, 41, 68. <https://doi.org/10.1186/s13052-015-0173-z>.
- Ghezzi D., Valdilonga F. (1996). *La tutela del minore. Protezione dei bambini e funzione genitoriale*, Raffaello Cortina, 1996.
- Greco O. (1996). *La strada dal lutto alla capacità di legame nel passaggio fra due famiglie*, in "Minori Giustizia", n. 2.
- Intervita Onlus (2013). *Quanto costa il silenzio? Indagine nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro le donne*, a cura di Badalassi G., Garreffa F. e Vingelli G., Grafica Aelle, Milano.
- Lieberman Alicia F., Van Horn P. (2007). *Bambini e violenza in famiglia. L'intervento psicoterapeutico con minori testimoni di violenza*, Il Mulino, Bologna.
- Liberti R., Pedrocco B. (2005). *La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*, FrancoAngeli, Milano.
- Karadole C. (2012). *Femicidio: la forma più estrema di violenza contro le donne*, in "Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. VI, n. 1.
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, *Le Linee di indirizzo sull'affidamento familiare*, 2012, Conferenza Stato Regioni.
- onzani M., Giacometti A. (2016). *La violenza contro le donne, verso un approccio clinico-giuridico*, Libreriauniversitaria.it edizioni, Padova.
- Murgia M., Lipperini L. (2010). *L'ho uccisa perché l'amavo. FALSO!*, Laterza.
- Ottaviani, S. (2011). *Il livello dei servizi di contrasto alla violenza alla luce della nuova convenzione del Consiglio d'Europa*, in B. Karadole, A. Pramstrahler (a cura di), *Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, Centro stampa per la Regione Emilia Romagna, Bologna, pp. 79-83.
- Piacenti F., De Pasquali, P. (2014), *Femicide in Italy, between the years 2000-2012*, in Italian journal of criminology, 8 (3), pp. 181-192.
- Ravazzolo T. (2010). *Donne che sbattono contro le porte: riflessioni su violenze e stalking*, FrancoAngeli, Milano.
- Romito P. (2000). *Violenza sulle donne e risposte dalle istituzioni*, FrancoAngeli.
- Romito P. (2005). *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, FrancoAngeli.
- Romito P. (2009). *Riflessioni sulle strategie di occultamento delle violenze maschili su donne e minori*, in *Lo sguardo della vittima* a cura di Bosi A. e Manghi S., Milano, FrancoAngeli.



Romito P., Melato M. (2014). *La violenza sulle donne e sui minori, una guida per chi lavora sul campo*, Carocci, Roma.

Russo C., (2013). *Femminicidio (d.l.14 agosto 2013, n. 93)*, Giuffrè, Milano.

Spinelli B. (2011). *Femicidio - dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, a cura di Karadole C. E Pramstrahler A., Bologna.

Spinelli, B. (2011). *Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio*, in B. Karadole, A. Pramstrahler (a cura di), *Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, Centro stampa della Regione Emilia Romagna, Bologna, pp. 125-139.

Spinelli B. (2008). *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli, Milano.

Spinelli, B. (2006). *Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio*, <http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/20061005165857.pdf>.

Stella, G. (2009). *Negri, froci, giudei & Co. L'eterna guerra contro l'altro*, Rizzoli, Milano.

Unione nazionale camere minorili, *Linee guida del curatore del minore nei procedimenti civili*, aggiornate al settembre 2019.

Vezzadini, S. (2012). *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano.

Vingelli, G., Badalassi, G., Garreffa, F., Mussida, C., Barabaschi, B., D'Este, C. (2013). *Quanto costa il silenzio? Indagine nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro le donne*.



Allegati

Scheda di rilevazione utilizzata dal gruppo di lavoro

La presente scheda è stata realizzata e utilizzata dal gruppo della Consulta e mira all'analisi dei provvedimenti dei tribunali per i minorenni, dai quali estrapolare buone prassi del sistema giudiziario e di quello sociosanitario

1. Riferimento alfanumerico del/dei minorenni _____
(da generare per non rendere identificabile nome e cognome)

T.M. di _____

2. Reato

- Omicidio
- Omicidio/Suicidio
- Altro _____

3. Tipo di relazione tra il reo e il/i minorenni

Genitore del/dei Minorenni

Genitore di n° _____ dei minorenni presenti del nucleo

Nessun legame di parentela

3.1 Età dei minorenni al momento del fatto

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

4. Dati socio anagrafici del nucleo

- ☐ convivenza
- ☐ separazione tra i partner, affidamento condiviso
- ☐ separazione tra i partner, affidamento esclusivo a _____



7. Le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

- ☐ interruzione della convivenza o separazione, rapporti regolamentati del minore con il reo
- ☐ interruzione della convivenza o separazione, rapporti protetti del minore con il reo/misura
- ☐ cautelare di allontanamento dalla casa familiare, non avvicinamento ecc.
- ☐ interruzione della convivenza o separazione, interruzione dei rapporti del minore con il reo

5. Segnalazione proveniente alla Procura presso il TM da

- ☐ Forze dell'ordine
- ☐ Procura ordinaria
- ☐ Servizi sociali
- ☐ Altro _____

6. Il minore ha assistito alla morte del genitore:

- ☐ Sì
- ☐ No

6.1. il minore ha assistito in maniera diretta all'omicidio del genitore:

- ☐ Sì
- ☐ No

6.2. il minore era presente ma non ha assistito direttamente all'omicidio del genitore:

- ☐ Sì
- ☐ No

7. Tipo procedura adottata nel provvedimento

- ☐ ex art 333 cc
- ☐ adottabilità

8. Rappresentanza del minore

- ☐ tutore (privato, parente o avvocato)
- ☐ tutore pubblico (Comune, ASP, ecc.)
- ☐ curatore speciale (privato, parente o avvocato)



- ☐ nessuna
- ☐ altro _____

9. Ascolto minore

- ☐ disposto con il decreto provvisorio
- ☐ disposto successivamente
- ☐ non effettuato perché minore in età inferiore ai 12 anni
- ☐ non effettuato per altre ragioni (quali) _____

9.1. Nel caso sia stato disposto l'ascolto è stato delegato a

- ☐ giudice onorario
- ☐ giudice togato
- ☐ collegio
- ☐ altro _____

9.2. Eventuali precauzioni nell'ascolto del minore

- ☐ presenza personale specializzato
- ☐ altro _____

10. Convocazione autore del reato

- ☐ fissata nel decreto entro i 15 gg
- ☐ fissata nel decreto oltre i 15 gg
- ☐ Differita

11. Convocazione familiari entro il quarto grado

- ☐ nonni materni
- ☐ nonni paterni
- ☐ zii materni
- ☐ zii paterni
- ☐ altri _____

12. Convocazione altri soggetti coinvolti

- ☐ famiglia affidataria



7. Le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

- ☐ casa famiglia, comunità educativa
- ☐ servizio sociale di _____
- ☐ altro _____

13. Richiesta di indagini psicosociali

- al servizio sociale
- all'ASL/ ASST/ ASP
- a servizi specialistici
- C.T.U.
- altro

14. Acquisizione atti indagine penale

- ☐ Sì
- ☐ No

15. Interventi sulla responsabilità genitoriale nel decreto provvisorio:

- ☐ nessuno
- ☐ prescrizioni
- ☐ sospensione della responsabilità genitoriale
- ☐ affido all'ente
- ☐ affido diretto al parente collocatario
- ☐ altro

16. Collocamento del/dei minorenni disposto con il decreto provvisorio

- ☐ "idoneo collocamento" (con scelta lasciata ai servizi sociali)
- ☐ previsto nel provvedimento

17. Collocamento realizzato presso:

- ☐ parenti della vittima
 - ☐ nonni
 - ☐ zii
 - ☐ altro _____



- ☐ parenti dell'autore del reato
 - ☐ nonni
 - ☐ zii
 - ☐ altro _____
- ☐ affido familiare (etero familiare)
 - ☐ famiglia affidataria
 - ☐ casa famiglia
 - ☐ Comunità
 - ☐ Altro _____

18. Regolamentazione dei rapporti tra il/i minorenni e il reo:

modalità

- ☐ sospesa
- ☐ spazio neutro
- ☐ osservate
- ☐ libere

tempistica

- ☐ a cura e discrezione del servizio sociale
- ☐ regolamentata direttamente in decreto

19. Regolamentazione dei rapporti tra il/i minorenni e i familiari del reo:

modalità

- ☐ sospesa
- ☐ spazio neutro
- ☐ osservate
- ☐ libere

tempistica

- ☐ a cura e discrezione del servizio sociale
- ☐ regolamentata direttamente in decreto

20. Collocamento del /dei minorenni disposto con il decreto definitivo

- ☐ "idoneo collocamento" (con scelta lasciata ai servizi sociali)
- ☐ previsto nel provvedimento



21. Collocamento realizzato presso:

- ☐ parenti della vittima
 - ☐ nonni
 - ☐ zii
 - ☐ altro _____
- ☐ parenti dell'autore del reato
 - ☐ nonni
 - ☐ zii
 - ☐ altro _____
- ☐ collocamento etero familiare
 - ☐ famiglia affidataria
 - ☐ casa famiglia
 - ☐ Comunità
 - ☐ Famiglia affidataria idonea all'adozione / scelta di concerto con il TM
 - ☐ Altro _____

22. Applicazione dei dispositivi previsti dalla legge 4/2018

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Se sì, quali (ad es. artt. 8, 9 e 10) _____

23. Interventi di sostegno disposti con il decreto definitivo con incarico a:

- ☐ servizio sociale
- ☐ servizi specialistici
- ☐ privato sociale
- ☐ privati

24. Interventi specifici di sostegno al/ai minorenni

- ☐ predisposizione progetto personalizzato
- ☐ sostegno psicologico
- ☐ educativa domiciliare
- ☐ altre forme di sostegno _____



25. Nel caso di collocamento in ambito familiare (affido o famiglia idonea all'adozione). Interventi rivolti alla famiglia (sia nel caso di collocamento intra familiare che etero familiare)

- ☐ sostegno psicologico
- ☐ contributo economico alla famiglia affidataria

26. Interventi sulla responsabilità genitoriale nel decreto definitivo

- nessuno
- prescrizioni
- decadenza della responsabilità genitoriale
- affido all'ente
- affido diretto al parente collocatario
- altro

27. È stato aperto procedimento amministrativo per il prosieguo fino a 21 anni?

- ☐ Sì
- ☐ No



Questionario rivolto a dirigenti del servizio sociale

1. Esiste una prassi consolidata per la presa in carico dei minorenni orfani per crimini domestici?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
☐ No

1.1 Se sì, specificare in breve cosa prevede?

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

La risposta era 'Sì' Alla domanda [1]

Scrivere la propria risposta qui:

2. Dopo quanto tempo dall'omicidio il minore è preso in carico dai servizi?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Da pochi giorni a 1 settimana dopo l'evento
☐ Da 1 mese a 3 mesi dopo l'evento
☐ Tra 3 mesi e un anno dopo l'evento
☐ Dopo un anno dall'evento

3. Gli/le assistenti sociali hanno ricevuto adeguata formazione sulla violenza di genere e sulla legge 4/2018?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ sì
☐ no, ma hanno ricevuto una formazione sulla violenza di genere
☐ no



3.1. Se sì, quanti incontri di formazione/ ore di formazione sono stati fatti?

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

La risposta era 'sì' Alla domanda [3] Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

- ☐ N. incontri svolti/organizzati nel 2016
- ☐ N. incontri svolti/organizzati nel 2017
- ☐ N. incontri svolti/organizzati nel 2018

3.2 Specificare brevemente quali sono gli argomenti di cui tratta la formazione?

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

La risposta era 'sì' Alla domanda [3] Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

4. Esistono dei protocolli di rete per l'intervento sugli orfani per crimini domestici?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
- ☐ No

5. È prevista la psicoterapia in casi di sostegno ai minorenni orfani?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
- ☐ No

6. L'intervento al minore si conclude quando raggiunge i 18 anni?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
- ☐ No



7. Nell'ambito dell'intervento ci sono state collaborazioni con associazioni del territorio?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
☐ No

7.1 Indicare l'ambito prioritario di intervento delle associazioni

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

La risposta era 'Sì' Alla domanda [7] Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

8. Sono previsti supporti a favore degli affidatari dei minorenni che facilitano il nuovo assetto familiare?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
☐ No

Anagrafica Dirigente dei servizi sociali

1. Indicare il proprio genere:

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Femmina
☐ Maschio

2. Indicare la propria età

Solo valori numerici sono consentiti per questo campo

Scrivere la propria risposta qui:



3. Indicare la città in cui svolge la sua professione:

Scrivere la propria risposta qui:

Da quanto tempo lavora nell'ambito delle politiche sociali?

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Numero di anni

(Se meno di 1 anno) Numero di mesi

Indicare il numero di anni. Nel caso si lavori nell'ambito da meno di un anno indicare il numero di mesi (nell'apposita riga).



Tabelle di frequenza risultati questionario rivolto a dirigenti di servizi sociali

**Orfani speciali questionario per i dirigenti dei servizi sociali
Documento di lavoro – provvisorio (parziale domande)**

TABELLE DI FREQUENZA

1. Esiste una prassi consolidata per la presa in carico dei minorenni orfani per crimini domestici

	Frequenza	Percentuale
No	18	85,7
Sì	3	14,3
Totale	21	100,0

2. Dopo quanto tempo dall'omicidio il minore è preso in carico dai servizi

	Frequenza	Percentuale
	1	4,8
Da 1 mese a 3 mesi dopo l'evento	2	9,5
Da pochi giorni a 1 settimana dopo l'evento	18	85,7
Totale	21	100,0

3. Gli/le assistenti sociali hanno ricevuto adeguata formazione sulla violenza di genere e sulla legge 4/2018

	Frequenza	Percentuale
No	3	14,3
no, ma hanno ricevuto una formazione sulla violenza di genere	11	52,4
Sì	7	33,3
Totale	21	100,0



4. Esistono dei protocolli di rete per l'intervento sugli orfani per crimini domestici

	Frequenza	Percentuale
No	18	85,7
Sì	3	14,3
Totale	21	100,0

5. È prevista la psicoterapia in casi di sostegno ai minorenni orfani

	Frequenza	Percentuale
N/A	1	4,8
No	6	28,6
Sì	14	66,7
Totale	21	100,0

6. L'intervento al minore si conclude quando raggiunge i 18 anni

	Frequenza	Percentuale
N/A	1	4,8
No	10	47,6
Sì	10	47,6
Totale	21	100,0

7. Nell'ambito dell'intervento ci sono state collaborazioni con associazioni del territorio

	Frequenza	Percentuale
N/A	1	4,8
No	13	61,9
Sì	7	33,3
Totale	21	100,0



8. Sono previsti supporti a favore degli affidatari dei minorenni che facilitano il nuovo assetto familiare

	Frequenza	Percentuale
N/A	2	9,5
No	3	14,3
Sì	16	76,2
Totale	21	100,0

9. Indicare la città in cui svolge la sua professione

	Frequenza	Percentuale
Mancante	2	9,5
Avola	1	4,8
Avola (SR)	1	4,8
Barcellona Pozzo Di Gotto	1	4,8
Bitonto (BA)	1	4,8
Dorno (PV)	1	4,8
Genova	1	4,8
Iglesias	1	4,8
Ispica	1	4,8
Lonigo	1	4,8
Merano	1	4,8
Pergine Valsugana	1	4,8
Pesaro	1	4,8
Piacenza	1	4,8
Pinerolo (Torino)	1	4,8
San Teodoro	1	4,8
Sant'Antimo	1	4,8
Torrile (Parma)	1	4,8
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1	4,8
Vairano Patenora	1	4,8
Totale	21	100,0



Questionario rivolto ad assistenti sociali che hanno seguito casi di orfani per crimini domestici

1. L'orfano ha beneficiato di un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Non so

2. L'orfano ha beneficiato di un sostegno neuropsichiatrico, psicoterapeutico nel tempo?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì, pubblico
- ☐ Sì, privato
- ☐ No
- ☐ Non so

3. Quanto sono durati questi interventi nel complesso?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Meno di sei mesi
- ☐ Da sei mesi ad 1 anno
- ☐ Da 1 a 2 anni
- ☐ Da 2 a 5 anni
- ☐ Più di 5 anni

4. Per quanto lei sa, l'orfano ha avuto problemi di salute che hanno richiesto l'intervento di:

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

- ☐ Sì Non so No
- ☐ Psicologo, psicoterapeuta
- ☐ Psichiatra
- ☐ Fisioterapista, chinesiterapista, chiropratico od osteopata
- ☐ Logopedista, ortottista, audiometrista
- ☐ Altro



5. Negli ultimi 12 mesi l'orfano è stato ricoverato in ospedale?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
- ☐ Non è stato ricoverato, ma ha effettuato in ospedale accertamenti, terapie o altre cure mediche
- ☐ No

6. È stato attivato un piano/progetto individualizzato per l'orfano?

Scegliere **tutte** le corrispondenti:

- ☐ Sì, con i servizi sociali
- ☐ Sì con la Asl/servizi sanitari
- ☐ Sì, con la scuola
- ☐ Sì, con il tribunale dei minorenni
- ☐ No

7. Gli affidatari hanno beneficiato di un sostegno neuropsichiatrico, psicoterapeutico nel tempo?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì, pubblico
- ☐ Sì, privato
- ☐ No
- ☐ Non so

8. L'orfano e gli affidatari hanno beneficiato di sostegno economico da parte dell'ente pubblico/servizio sociale?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì, solo per le spese straordinarie
- ☐ Sì, solo per le spese quotidiane
- ☐ Sì per entrambi i tipi di spesa
- ☐ No
- ☐ Non so

9. L'orfano ha cambiato scuola?



Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì, ha cambiato scuola perché si è trasferito in un'altra zona della città
- ☐ Sì, ha cambiato scuola perché si è trasferito in un'altra città
- ☐ No
- ☐ Non so

10. I servizi sociali hanno avuto uno o più contatti con le insegnanti del minore?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì, con i docenti/dirigente della scuola precedente
- ☐ Sì, con i docenti/dirigenti della nuova scuola
- ☐ No
- ☐ Non so

11. Dopo l'evento l'orfano ha perso anni scolastici o ha avuto debiti formativi?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Non so

12. Quanti anni aveva l'orfano quando è stata uccisa la madre?

Solo valori numerici sono consentiti per questo campo

Scrivere la propria risposta qui:

[inserire 99 per Non so]

13. Indicare il genere dell'orfano:

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Femmina
- ☐ Maschio



14. Indicare il numero di fratelli o sorelle dell'orfano se presenti:

Solo valori numerici sono consentiti per questo campo

Scrivere la propria risposta qui:

[Se figlio unico lasciare vuoto]

15. A chi è stato affidato l'orfano?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Ai nonni materni, agli zii, ad altri parenti sempre parte della famiglia materna
- ☐ Ai nonni paterni, agli zii, ad altri parenti sempre parte della famiglia paterni
- ☐ Ad altre famiglie affidatarie non parenti
- ☐ Casa famiglia
- ☐ Comunità
- ☐ Altro

16. Dopo quanto tempo è stato affidato?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Da pochi giorni a una settimana dopo l'evento
- ☐ Da 1 a 3 mesi dopo l'evento
- ☐ Tra 3 mesi e un anno dopo l'evento
- ☐ Dopo un anno dall'evento

17. Il collocamento iniziale è stato poi confermato nel tempo?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Non so

18. Per quali ragioni il minore è stato affidato fuori dalla cerchia familiare?

Scegli **solo una** delle seguenti:



- ☐ Assenza delle figure più vicine
- ☐ Inadeguatezza delle figure più vicine
- ☐ Lontananza delle figure più vicine
- ☐ Altro

Specificare

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

La risposta era 'Altro' Alla domanda [18] Scrivere la propria risposta qui:

19. Il nucleo familiare era già seguito/preso in carico dal servizio sociale prima dell'omicidio della madre dell'orfano?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Non so

20. Nel caso in cui l'autore dell'omicidio sia il padre indicare il tipo di relazione esistente tra la famiglia della vittima uccisa e la famiglia del responsabile dell'omicidio

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Ci sono conflitti
- ☐ Ci sono rivendicazioni rispetto all'affido
- ☐ Ci sono problemi di altra natura
- ☐ La situazione non è particolarmente conflittuale

21. L'orfano chiede del padre omicida?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì, spesso
- ☐ Sì, raramente
- ☐ No
- ☐ Non so



22. Il padre omicida chiede di vedere il figlio?

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Sì, spesso
- ☐ Sì, raramente
- ☐ No
- ☐ Non so

23. Quali degli strumenti previsti dalla legge n. 4 del 2018 hanno trovato applicazione:

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

- ☐ Sì
- ☐ Non so
- ☐ No
- ☐ Ha cambiato cognome?
- ☐ Ha usufruito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
- ☐ Ha ottenuto una provvisoria in sede penale?
- ☐ Sono state fatte comunicazioni all'Istituto di Previdenza Sociale ai fini dell'applicazione della legge?

Anagrafica Assistente sociale

1. Indicare il proprio genere:

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Femmina
- ☐ Maschio

2. Indicare la propria età

Solo valori numerici sono consentiti per questo campo, Scrivere la propria risposta qui:

3. Indicare la città in cui svolge la sua professione:

Scrivere la propria risposta qui:



Da quanto tempo lavora nell'ambito delle politiche sociali?

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Numero di anni

(Se meno di 1 anno) Numero di mesi

Indicare il numero di anni. Nel caso si lavori nell'ambito da meno di un anno indicare il numero di mesi (nell'apposita riga).



Tabelle di frequenza risultati questionario rivolto ad assistenti sociali che hanno seguito casi di orfani per crimini domestici

**Orfani speciali Assistenti sociali che hanno seguito
casi di orfani per crimini domestici**

Documento di lavoro – provvisorio (parziale domande)

TABELLE DI FREQUENZA

1. L'orfano ha beneficiato di un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale

	Frequenza	Percentuale
No	3	13,6
Non so	1	4,5
Sì	18	81,8
Totale	22	100,0

3. Quanto sono durati questi interventi nel complesso

	Frequenza	Percentuale
Mancante	1	4,5
Da 1 a 2 anni	7	31,8
Da 2 a 5 anni	2	9,1
Da sei mesi ad 1 anno	9	40,9
Meno di sei mesi	2	9,1
Più di 5 anni	1	4,5
Totale	22	100,0



4. Per quanto lei sa, l'orfano ha avuto problemi di salute che hanno richiesto l'intervento di: [Psicologo, psicoterapeuta]

	Frequenza	Percentuale
Mancante	1	4,5
No	1	4,5
Non so	1	4,5
Sì	19	86,4
Totale	22	100,0

4. Per quanto lei sa, l'orfano ha avuto problemi di salute che hanno richiesto l'intervento di: [Psichiatra]

	Frequenza	Percentuale
Mancante	6	27,3
No	11	50,0
Non so	2	9,1
Sì	3	13,6
Totale	22	100,0

4. Per quanto lei sa, l'orfano ha avuto problemi di salute che hanno richiesto l'intervento di: [Fisioterapista, chinesiterapista, chiropratico od osteopata]

	Frequenza	Percentuale
Mancante	7	31,8
No	15	68,2
Totale	22	100,0

4. Per quanto lei sa, l'orfano ha avuto problemi di salute che hanno richiesto l'intervento di: [Logopedista, ortottista, audiometrista]

	Frequenza	Percentuale
Mancante	6	27,3
No	14	63,6
Sì	2	9,1
Totale	22	100,0

**4. Per quanto lei sa, l'orfano ha avuto problemi di salute che hanno richiesto l'intervento di: [Altro]**

	Frequenza	Percentuale
Mancante	7	31,8
No	10	45,5
Non so	1	4,5
Sì	4	18,2
Totale	22	100,0

5. Negli ultimi 12 mesi l'orfano è stato ricoverato in ospedale

	Frequenza	Percentuale
Mancante	2	9,1
No	17	77,3
Non è stato ricoverato, ma ha effettuato in ospedale accertamenti, terapie o altre cure mediche	2	9,1
Sì	1	4,5
Totale	22	100,0

6. È stato attivato un piano/progetto individualizzato per l'orfano [Sì, con i servizi sociali]

	Frequenza	Percentuale
No	7	31,8
Sì	15	68,2
Totale	22	100,0

6. È stato attivato un piano/progetto individualizzato per l'orfano [Sì con la Asl/servizi sanitari]

	Frequenza	Percentuale
No	16	72,7
Sì	6	27,3
Totale	22	100,0



6. È stato attivato un piano/progetto individualizzato per l'orfano- [Si, con la scuola]

	Frequenza	Percentuale
No	16	72,7
Sì	6	27,3
Totale	22	100,0

6. È stato attivato un piano/progetto individualizzato per l'orfano [Si, con il tribunale dei minorenni]

	Frequenza	Percentuale
No	11	50,0
Sì	11	50,0
Totale	22	100,0

6. È stato attivato un piano/progetto individualizzato per l'orfano [No]

	Frequenza	Percentuale
No	19	86,4
Sì	3	13,6
Totale	22	100,0

7. Gli affidatari hanno beneficiato di un sostegno neuropsichiatrico, psicoterapeutico nel tempo

	Frequenza	Percentuale
No	6	27,3
Non so	1	4,5
Sì, privato	3	13,6
Sì, pubblico	12	54,5
Totale	22	100,0



8. L'orfano e gli affidatari hanno beneficiato di sostegno economico da parte dell'ente pubblico/servizio sociale

	Frequenza	Percentuale
No	4	18,2
Non so	1	4,5
Sì per entrambi i tipi di spesa	12	54,5
Sì, solo per le spese quotidiane	2	9,1
Sì, solo per le spese straordinarie	3	13,6
Totale	22	100,0

9. L'orfano ha cambiato scuola

	Frequenza	Percentuale
No	16	72,7
Sì, ha cambiato scuola perché si è trasferito in un'altra città	4	18,2
Sì, ha cambiato scuola perché si è trasferito in un'altra zona della città	2	9,1

10. I servizi sociali hanno avuto uno o più contatti con le insegnanti del minore

	Frequenza	Percentuale
Validi No	6	27,3
Sì, con i docenti/dirigente della scuola precedente	11	50,0
Sì, con i docenti/dirigenti della nuova scuola	5	22,7
Totale	22	100,0



11. Dopo l'evento l'orfano ha perso anni scolastici o ha avuto debiti formativi

	Frequenza	Percentuale
No	19	86,4
Non so	1	4,5
Sì	2	9,1
Totale	22	100,0

12. Quanti anni aveva l'orfano quando è stata uccisa la madre

	Frequenza	Percentuale
0-5	7	
5-17	15	4,5
Totale	22	100,0

13. Indicare il genere dell'orfano:

	Frequenza	Percentuale
Femmina	11	50,0
Maschio	11	50,0
Totale	22	100,0

15. A chi è stato affidato l'orfano

	Frequenza	Percentuale
Ai nonni materni, agli zii, ad altri parenti sempre parte della famiglia materna	15	68,2
Ai nonni paterni, agli zii, ad altri parenti sempre parte della famiglia paterni	2	9,1
Altro	2	9,1
Casa-famiglia	2	9,1
Comunità	1	4,5
Totale	22	100,0



14. Indicare il numero di fratelli o sorelle dell'orfano se presenti:

	Frequenza	Percentuale
1	11	50,0
2	5	22,7
3	3	13,6
Totale	19	86,4
Mancante di sistema	3	13,6
Totale	22	100,0

16. Dopo quanto tempo è stato affidato

	Frequenza	Percentuale
Mancante	1	4,5
Da pochi giorni a una settimana dopo l'evento	14	63,6
Tra 3 mesi e un anno dopo l'evento	7	31,8
Totale	22	100,0

17. Il collocamento iniziale è stato poi confermato nel tempo

	Frequenza	Percentuale
No	1	4,5
Sì	21	95,5
Totale	22	100,0

18. Per quali ragioni il minore è stato affidato fuori dalla cerchia familiare

	Frequenza	Percentuale
Mancante	14	63,6
Altro	2	9,1
Inadeguatezza delle figure più vicine	4	18,2
Lontananza delle figure più vicine	2	9,1
Totale	22	100,0



19. Il nucleo familiare era già seguito/preso in carico dal servizio sociale prima dell'omicidio della madre dell'orfano

	Frequenza	Percentuale
No	14	63,6
Non so	1	4,5
Sì	7	31,8
Totale	22	100,0

20. Nel caso in cui l'autore dell'omicidio sia il padre indicare il tipo di relazione esistente tra la famiglia della vittima uccisa e la famiglia del responsabile dell'omicidio

	Frequenza	Percentuale
Ci sono conflitti	12	54,5
Ci sono problemi di altra natura	4	18,2
La situazione non è particolarmente conflittuale	6	27,3
Totale	22	100,0

21. L'orfano chiede del padre omicida

	Frequenza	Percentuale
Mancante	1	4,5
No	12	54,5
Non so	2	9,1
Sì, raramente	6	27,3
Sì, spesso	1	4,5
Totale	22	100,0



22. Il padre omicida chiede di vedere il figlio

	Frequenza	Percentuale
Mancante	2	9,1
No	8	36,4
Non so	4	18,2
Sì, raramente	4	18,2
Sì, spesso	4	18,2
Totale	22	100,0

**23. Quali degli strumenti previsti dalla legge n. 4 del 2018 hanno trovato applicazione:
[Ha cambiato cognome]**

	Frequenza	Percentuale
Mancante	3	13,6
No	18	81,8
Sì	1	4,5
Totale	22	100,0

**23. Quali degli strumenti previsti dalla legge n. 4 del 2018 hanno trovato applicazione:
[Ha usufruito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato]**

	Frequenza	Percentuale
No	7	31,8
Non so	9	40,9
Sì	6	27,3
Totale	22	100,0

**23. Quali degli strumenti previsti dalla legge n. 4 del 2018 hanno trovato applicazione:
[Ha ottenuto una provvisoria in sede penale]**

	Frequenza	Percentuale
Mancante	4	18,2
No	5	22,7
Non so	12	54,5
Sì	1	4,5
Totale	22	100,0



**23. Quali degli strumenti previsti dalla legge n. 4 del 2018 hanno trovato applicazione:
[Sono state fatte comunicazioni all'Istituto di Previdenza Sociale ai fini dell'applicazione della legge]**

	Frequenza	Percentuale
Mancante	3	13,6
No	3	13,6
Non so	15	68,2
Sì	1	4,5
Totale	22	100,0



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
(+39) 06 6779 6551
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org